Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1908 **ROMA — Sabato, 13 giugno** **Numero 139.**

DIREZIONE — *in Via Larga nel Palazzo Baleani* | **Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi** | **AMMINISTRAZIONE** — *in Via Larga nel Palazzo Baleani*

Abbonamenti

	anno	semestre	trimestre
In Roma, presso l'Amministrazione:	L. 32	L. 17	L. 9
» a domicilio e nel Regno	» 36	» 19	» 10
Per gli Stati dell'Unione postale	» 80	» 41	» 22

Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » 0.30 }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta.*

Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. ***10*** *— nel Regno cent.* ***15*** *— arretrato in Roma cent* ***20*** *— nel Regno cent.* ***30*** *— all'Estero cent.* ***35***
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo si aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

Senato del Regno: *Ordine del giorno per la seduta di venerdì 19 giugno* — **Leggi e decreti: Leggi** *nn. 246 e 247 concernenti: Disposizioni transitorie intese a migliorare la carriera dei nocchieri di seconda classe e gradi corrispondenti del corpo R. equipaggi - Adattamento ed ampliamento della scuola allievi guardie di città in Roma* — **Relazione e R. decreto** *n. 237 che approva il regolamento delle sezioni di pretura* — **Ministero delle poste e dei telegrafi:** *Disposizioni nel personale dipendente — Avviso* — **Ministero d'agricoltura, industria e commercio:** *Divieto d'esportazione* — **Ministero del tesoro** - Direzione generale del debito pubblico: *Perdita di certificati* (1ª pubblicazione) — *Rettifiche d'intestazione* — Direzione generale del tesoro: *Prezzo del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali di importazione* — **Ministero d'agricoltura, industria e commercio** - Ispettorato generale delle industrie e del commercio: *Media dei corsi dei consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno* — **Concorsi.**

PARTE NON UFFICIALE

Camera dei deputati: *Sedute del 12 giugno* — **Diario estero — Notizie varie — Telegrammi** dell'*Agenzia Stefani* — **Bollettino meteorico — Inserzioni.**

Parte Ufficiale

SENATO DEL REGNO

Il Senato del Regno è convocato per venerdì 19 giugno 1908, alle ore 15.30.

ORDINE DEL GIORNO:

I. Relazione della Commissione pei decreti registrati con riserva:

R. decreto 13 novembre 1907, relativo all'anticipata attuazione di provvedimenti autorizzati dalla legge 30 maggio 1907 sui servizi marittimi (N. XCIV-A - Documenti).

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

1. Sulle lesioni commesse con armi e sulle contravvenzioni per porto d'armi (N. 805-*urgenza*).

2. Modificazioni all'ordinamento giudiziario (N. 803).

3. Guarentigie e disciplina della magistratura (N. 807).

4. Stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1908-909 (N. 811).

5. Tombola telegrafica nazionale a favore dell'erigendo ospedale di Pescara (N. 792).

6. Separazione delle frazioni Calegliano, Gaggio, Argentera e Doneda dal comune di Viconago in provincia di Como e costituzione in Comune autonomo (N. 704).

7. Tombola telegrafica nazionale in favore dell'erigente ospedale civile di La Maddalena (N. 661).

8. Provvedimenti a favore dei contribuenti e dei comuni della provincia di Reggio Calabria danneggiati dal terremoto del 23 ottobre 1907 (N. 818).

9. Costituzione in Comune di Villa Santa Lucia, frazione di Ofena (N. 801).

10. Costituzione in Comuni autonomi delle frazioni Santa Marina Salina, Malfa e Leni nell'isola di Salina (N. 793).

11. Per i chiostri monumentali di San Vitale e di Santa Maria in Portico in Ravenna (N. 821).

12. Inalienabilità di alcuni boschi demaniali ora alienabili e svincolo della inalienabilità del bosco demaniale inalienabile Giove, posto nell'isola d'Elba (N. 789).

Il presidente
MANFREDI.

LEGGI E DECRETI

Il numero 246 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Alla legge 24 marzo 1907, n. 135, è aggiunto il seguente articolo :

Disposizioni transitorie.

« Nel computo del sessennio di grado necessario ai nocchieri di 2ª classe e gradi corrispondenti per ottenere, se idonei, la promozione al grado superiore, sarà compresa la metà del tempo trascorso oltre i sei anni nel soppresso grado di nocchiere di 3ª classe e gradi corrispondenti.

« Nell'applicare tale disposizione sarà sempre fatta riserva di anzianità rispetto a quei capi di 2ª classe, anziani, che, per effetto di minore permanenza nella classe inferiore, dovessero essere promossi dopo altri pari grado meno anziani ».

La presente disposizione avrà effetto dal 1° luglio 1908, e la relativa spesa andrà a carico del bilancio consolidato della marina.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 giugno 1908.

VITTORIO EMANUELE.

CARCANO.
C. MIRABELLO.

Visto, *Il guardasigilli :* ORLANDO.

Il numero 247 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge :

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato :
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue :

Art. 1.

In apposito capitolo della parte straordinaria del bilancio del Ministero dell'interno per l'esercizio 1907-908, sarà iscritta la somma di L. 330,000 per lavori di adattamento e di ampliamento dei locali ad uso caserma per gli allievi guardie di città in Roma, via Garibaldi, n. 44.

Art. 2.

Per provvedere alla spesa di cui al precedente articolo, sarà diminuito di uguale somma il fondo del capitolo 89 del bilancio del Ministero stesso per l'esercizio 1907-908.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 giugno 1908.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

Visto, *Il guardasigilli :* ORLANDO.

Il numero 237 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto :

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduti gli articoli 5, 6, 7 e 46 della legge 14 luglio 1907, n. 511, che modifica l'ordinamento giudiziario ;

Udito il parere del Consiglio di Stato ;

Udito il Consiglio dei ministri ;

Sulla proposta del Nostro ministro guardasigilli, segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

È approvato l'annesso regolamento delle sezioni di pretura, visto d'ordine Nostro, dal detto Nostro ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 maggio 1908.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
ORLANDO.

Visto, *Il guardasigilli :* ORLANDO.

(Il presente decreto è preceduto dalla seguente relazione).

Relazione *a* **S. M. il Re** *sul progetto di regolamento delle sezioni di pretura.*

MAESTÀ,

La legge 14 luglio 1907 lascia largo campo a disciplinare la organizzazione delle sezioni di pretura ch'essa istituisce, limitandosi : a indicare con l'art. 4 le condizioni di fatto che debbonsi tenere presenti per autorizzare una sezione (numero d'affari, popolazione e sue condizioni economiche e morali, estensione territoriale, viabilità, ecc., condizioni climatologiche, preesistenza di una pretura) ; - a stabilire, nell'articolo 6, che l'istituzione delle sezioni sia fatta con decreto Reale su domanda del Comune o dei Comuni interessati, sentito l'avviso dei capi della Corte d'appello, e previo il parere del Consiglio superiore della magistratura ; - a prescrivere nell'articolo 7 che la sezione sia retta a udienze periodiche dal pretore del mandamento o da chi ne fa le veci, ma che, però, ove il numero degli affari sia tale da richiedere la continua presenza del magistrato, possa con decreto Ministeriale essere incaricato di reggere la sezione un giudice aggiunto o un uditore giudiziario ; - infine, a regolare le indennità di alloggio e di trasferta competenti all'ufficio giudiziario (art. 7 capoverso e art. 8).

Le discussioni parlamentari della legge non hanno, d'altra parte, indicato limiti o condizioni che debbano essere osservate nel regolamento delle sezioni.

Di tale libertà lasciata al Governo della M. V. nella disciplina del nuovo istituto giudiziario si è cercato di trar frutto con disposizioni che cautelino la creazione della sezione in modo tale che non venga essa autorizzata se non quando risponda a un vero bisogno giudiziario, e che disciplinino le udienze periodiche della sezione così da ricavarne il maggior risultato senza discapito dell'andamento degli affari nell'ufficio del capoluogo.

Nel preparare tali disposizioni si sono tenute presenti quelle accolte dall'organizzazione giudiziaria germanica e austriaca per le analoghe istituzioni dei giorni di udienza o Gerichtstage dei giudici di prima istanza, ossia dell'Amtsgericht tedesco o del Bezirksgericht austriaco, pur tenendo il debito conto delle differenze intercedenti fra questi tribunali e le preture e più ge-

neralmente fra i nostri ordini giudiziari e quelli di codesti Stati (1).

***

Il titolo primo del regolamento contiene le norme regolatrici per la concessione della sezione. Si dispone in conformità della legge, che le domande per la istituzione della sezione siano deliberate dai Consigli dei Comuni interessati, indicandosi nelle domande il territorio che si vuole assegnare alla sezione e la sede.

Di fronte alle disposizioni della legge 10 febbraio 1907 che addossa allo Stato le spese per la giustizia mandamentale non si poteva disporre che la spesa dei locali e mobili della sezione fosse a carico dei Comuni.

D'altra parte, però, ove i Comuni non possano o vogliano sostenere volontariamente tale spesa, sarà ben difficile, posti i limiti del bilancio del Ministero di grazia e giustizia, concedere largamente l'applicazione del nuovo Istituto. Ed è anche da osservare che prevalendo in cotesta applicazione ragioni d'interesse puramente locale, appare giusto che i Comuni, ove lo possano, si accollino tale spesa la quale essendo ripartita di regola fra più bilanci comunali (poichè il territorio della sezione comprenderà, generalmente più Comuni) rappresenterà per ciascun bilancio un lievissimo onere che potrà, persino, in molti casi essere risparmiato, se i locali dell'ufficio di conciliazione comunale saranno adatti per la tenuta delle udienze periodiche della sezione. Quindi il regolamento prescrive che i Comuni che chiedano la istituzione della sezione debbano indicare i provvedimenti che prenderebbero per fornire ed arredare i locali d'ufficio, dichiarando se intendano assumere a loro carico la spesa occorrente.

Di tale offerta il Governo di Vostra Maestà terrà naturalmente conto nell'accordare la sezione.

La istruttoria intorno all'istanza del Comune è affidata ai capi della Corte d'appello i quali (art. 2) ricercheranno l'avviso dei capi del tribunale, del comando dell'arma dei RR. carabinieri e dell'autorità politica del circondario, nonchè l'avviso del pretore e dei sindaci dei Comuni del mandamento non compresi nella sezione, i quali ultimi (e ciò vale specialmente per il Comune del capoluogo) possono avere un giusto interesse o per opporsi alla costituzione della sezione o perchè il suo territorio e sede vengano determinati in modo diverso da quanto si chiede.

I capi della Corte d'appello debbono assumere indagini sull'esistenza delle circostanze di fatto che secondo l'art. 5 della legge giustificano la creazione della sezione e viene loro particolarmente prescritto di raccogliere precise notizie statistiche sul numero e qualità degli affari che potranno essere trattati nella sezione, avuto riguardo (come prescrive la legge) alle statistiche degli affari della pretura nell'ultimo quinquennio, e di indagare se i locali offerti per l'ufficio giudiziario nel Comune indicato come sede della sezione siano adatti e decorosi.

Si è, poi, prospettata l'ipotesi che il territorio della sezione da istituirsi debba necessariamente, per le sue condizioni topografiche, o possa, avuto riguardo alla convenienza dei servizi giudiziari abbracciare in tutto o in parte anche il territorio di un Comune che non abbia deliberato ancora se intenda o no di essere compreso nella sezione; e si è disposto (art. 3) che il primo presidente si rivolga al prefetto perchè provochi al riguardo la deliberazione del Consiglio di detto Comune, ai sensi dell'art. 119 della legge comunale e provinciale.

I capi della Corte trasmettono le deliberazioni dei Comuni ed i risultati della loro inchiesta al ministro di grazia e giustizia nel termine di tre mesi dal ricevimento delle deliberazioni suddette, allegando i pareri che entro il suddetto termine loro fossero pervenuti.

Il ministro dispone (art. 4) le ulteriori indagini che creda utili e trasmette gli atti al Consiglio superiore della magistratura per il parere prescritto dalla legge. Il Consiglio superiore può, ove lo creda, richiedere al ministro maggiori notizie e l'esecuzione di altre ricerche.

Ottenuto il voto del Consiglio, il ministro (art. 5) provoca il decreto Reale di costituzione della sezione. In detto decreto è indicato il territorio della sezione stessa, la sua sede ed il giorno in cui l'ufficio della sezione comincerà a funzionare.

Per ovviare, poi, al pericolo che i locali della sezione non siano pronti per detto giorno o per indurre i Comuni ad usare al ri-

(1) In Germania il § 22 della legge di introduzione (Ausführungsgesetz) alla legge di ordinamento giudiziario 24 aprile 1878, dà facoltà al Governo di autorizzare gli Amtsgerichte a tenere sessioni periodiche di giustizia (Gerichtstage) fuori della sede.

I Gerichtstage possono essere o dedicati alla sola trattazione di contravvenzioni forestali (Forstgerichtstage) o dedicati, invece, alla trattazione di cause civili e penali e di affari di volontaria giurisdizione (Vollständige Gerichtstage). Nella sola Prussia i Vollständige Gerichtstage sono tenuti in 454 luoghi. Circolari ministeriali e disposizioni del presidente della Corte d'appello del distretto o del presidente del tribunale governano queste sessioni periodiche, stabilendone la pubblicità preventiva, la natura degli affari da trattarsi, ecc. In generale i dibattimenti penali sono esclusi dai giorni di udienza e le cause civili vengono limitate a quelle nelle quali entrambi le parti dimorino nel circolo del Gerichtstag e non esigano per la loro trattazione un tempo ragguardevole, mentre viene raccomandata la evasione delle istruttorie civili e penali, degli affari di giurisdizione volontaria e degli incombenti relativi alla tenuta dei libri fondiari.

I Comuni interessati sostengono quasi sempre e volontariamente le spese per i locali necessari ai giorni di udienza nonchè per il loro riscaldamento, illuminazione e pulizia, e provvedono altresì ad un salariato pel servizio dell'ufficio giudiziario. Si tengono, secondo i luoghi, ora uno ora due Gerichtstage al mese.

In Austria il § 29 della legge di ordinamento giudiziario 27 novembre 1906 dà facoltà al ministro della giustizia di autorizzare i giudici distrettuali a tenere regolari Gerichtstage e concede pure al presidente della Corte di giustizia di prima istanza, in caso di particolare ressa d'affari, di permettere al giudice distrettuale di tenere in via straordinaria uno o più Gerichtstage. Oltre che da detta legge, questi Gerichtstage sono regolati con norme minuziose dai §§ 54 a 61 dell'ordinanza 8 maggio 1897 del ministro della giustizia che contiene il regolamento generale degli affari per i giudizi di prima e di seconda istanza. Il luogo e il tempo dei giorni di udienza sono determinati annualmente con un'ordinanza o del ministro della giustizia o della Corte superiore di giustizia (Corte d'appello) resa pubblica nei diversi Comuni compresi nel territorio del Gerichtstag. I giorni di udienze sono dedicati prevalentemente all'esaurimento di istruttorie civili e penali ed alla trattazione di affari di giurisdizione volontaria. Si possono tenere dibattimenti penali in cause contravvenzionali a querela di parte, quando querelante ed imputato siano entrambi comparsi e l'imputato vi consenta. Le discussioni delle cause civili possono aver luogo solo quando vi sia motivo di urgenza o per la loro trattazione possa aver importanza la vicinanza di talune località o si venga con ciò ad evitare alle parti la perdita del giornaliero guadagno che dovrebbe soffrire per recarsi al capoluogo, richiedendosi però sempre che le parti siano presenti nel luogo e che si tratti di causa da risolvere senza rinvii; e l'ordinanza indica come preferibili le cause possessorie, di locazione, di contratto di lavoro, di alimenti e simili. I Gerichtstage durano, di regola, un giorno solo.

Si esortano i Comuni a portare a loro carico le spese per i locali, arredamento, illuminazione e riscaldamento, dichiarandosi che nel concedere i giorni di udienza il Governo tiene conto particolare della loro spontanea offerta a sostenere tali spese. Così dal regolamento tedesco che da quello austriaco si ricava che la giurisdizione esercitata nei Gerichtstage è puramente sussidiaria alla giurisdizione esercitata nel capoluogo.

guardo le debite diligenze, si dispone nello stesso articolo che il pretore debba verificare se i locali suddetti possano essere pronti per l'epoca fissata e che il procuratore generale, informato della mancanza o della insufficienza dei locali, possa prorogare fino alla metà il termine stabilito dandone partecipazione al ministro, il quale può sospendere l'esecuzione del decreto anche a tempo indeterminato.

***

Il capo primo del titolo secondo del regolamento si occupa dell'ordinamento delle sezioni di pretura a udienze periodiche.

Le difficoltà di organizzare le sezioni di pretura a udienze periodiche, ossia, secondo il sistema che fu inesattamente chiamato del giudice ambulante, hanno indotto taluni a ritenere che l'istituto della sezione, in questa forma, sia sterile di pratici risultati. Una tale opinione non è, però, che il portato di un'erronea estimazione di ciò che debba essere la funzione della sezione. Se si ritiene che la sezione sia istituita per dare completa soddisfazione a tutta la vita giudiziaria del territorio in essa compreso, si deve riconoscere che le udienze periodiche, in qualunque modo organizzate, non possono avere l'agibilità che occorrerebbe per raggiungere un tal fine. Ma se con maggiore temperanza si voglia attribuire alla sezione il carattere di uno strumento sussidiario della giurisdizione mandamentale che mira principalmente a sbrigare tutto quel cumulo di piccoli affari o di minori atti rispetto ai quali è veramente sproporzionato il disagio e la spesa dell'accesso al capoluogo e che possono sul luogo più speditamente essere trattati, senza che per ciò sia soppressa in modo assoluto la fondamentale competenza della sede della pretura e senza che, quindi, la sezione si trasformi in una nuova pretura, si dovrà convenire che una buona organizzazione delle udienze periodiche potrà dare presso di noi quegli utili risultati che raggiungono in Germania ed Austria gli analoghi Gerichtstage.

Certamente, però, questa buona organizzazione non può risultare interamente dalle disposizioni di un regolamento il quale non può che fissare alcuni punti fondamentali, attesa la varietà di quella che si può chiamare la fisonomia giudiziaria dei mandamenti, dipendente dal numero, qualità, natura degli affari, dalla loro diversa distribuzione nel territorio, dalla loro ricorrenza in maggior o minor numero in certe epoche dell'anno, dalle consuetudini della popolazione, ecc. Molto dev'essere rimesso alle provvidenze che si dovranno prendere sezione per sezione, come molto deve dipendere dall'iniziativa e senno pratico dei capi delle preture.

In coerenza a quest'ultimi concetti, l'art. 6 del regolamento, dopo aver fissato il principio fondamentale che nella sede della sezione la giustizia è amministrata a udienze periodiche, prescrive che il primo presidente della Corte d'appello, sentito il procuratore generale e avuto l'avviso dei capi del tribunale e del pretore del mandamento, stabilisca con suo decreto il prospetto e l'orario delle udienze periodiche durante l'anno, per ciascuna delle sezioni autorizzate nel distretto. Il regolamento indica soltanto alcuni criteri di massima da seguirsi in codesti regolamenti speciali, dichiarando che di regola si dovrà stabilire che nella sede della sezione sia tenuto ogni mese un periodo continuato di udienze non superiore in durata di tempo a sei giorni o due periodi di udienze, ciascuno di durata non superiore a tre giorni, compreso il tempo occorrente per l'accesso dell'ufficio giudiziario alla sede della sezione e per il suo ritorno al capoluogo. Si potrà però stabilire che detto periodo sia maggiore in taluni mesi dell'anno che in altri, in considerazione di una ricorrente maggiore affluenza di affari e che in altri mesi per la ragione opposta o per abituale grave disagio di comunicazioni non sia tenuta alcuna udienza. Ove alcuna delle udienze preventivamente indicate nel decreto del primo presidente cada in giorno festivo, o non possa per altro motivo esser tenuta, l'udienza stessa s'intenderà rimandata al primo giorno successivo che non sia festivo nè già assegnato pel decreto stesso alla trattazione di affari di altra natura.

Questo decreto che contiene il regolamento o programma di ciascuna sezione, deve essere emanato nel mese seguente a quello in cui fu pubblicato il decreto che istituisce la sezione, e conserva vigore negli anni successivi, salvo le modificazioni che l'esperienza consigliasse di introdurvi. L'art. 7 provvede perchè ad esso sia data una larga pubblicità in tutti i Comuni del mandamento.

***

I seguenti articoli da 8 a 11 riguardano il personale giudiziario che deve essere adibito nelle udienze periodiche.

Rispetto al magistrato si è cercato di evitare che l'istituto della sezione possa favorire una maggiore estensione nelle funzioni dei vice pretori mandamentali. Viene a tal uopo prescritto che le udienze periodiche debbano sempre essere tenute dal magistrato di carriera, ossia dal pretore titolare o dal giudice aggiunto o dall'uditore abilitato alle funzioni giudiziarie, assegnati alla pretura con funzioni di vice pretore.

Soltanto nei casi eccezionali previsti dall'art. 17 della legge 8 giugno 1890 (malattia del titolare o assenza per congedo o per urgente ragione di servizio) il vice pretore potrà tenere dette udienze.

Parimente si è disposto che durante l'assenza del titolare per la tenuta delle udienze periodiche il vice pretore mandamentale non possa tenere udienze nel capoluogo della pretura salvo il caso di assoluta urgenza.

Con opportune disposizioni intorno alle date delle udienze e alle date e termini di ogni altro affare, sarà agevole al titolare della preturura di fare in modo che la sua breve assenza periodica non porti incaglio o danno agli affari giudiziarî del capoluogo.

Ad ogni modo la unità giurisdizionale del mandamento consente che il titolare possa, anche nella sua dimora nella sezione, emanare provvedimenti di volontaria giurisdizione o altri che non esigano un vero e proprio contradittorio giudiale relativamente ad affari che riguardino quella parte del mandamento che non è compresa nella sezione. Questa facoltà è confermata nell'ultimo comma dell'art. 8 con due limitazioni, però, di giustificazione evidente, l'una che non vi sia nel capoluogo chi sostituisca il pretore, perocchè essendovi, la sede del capoluogo può continuare ad essere unico foro di giurisdizione, l'altra è quella che si tratti di atti o provvedimenti da compiersi fuori udienza, perchè altrimenti la sede della sezione sarebbe trasformata, sia pure temporaneamente, in sede del capoluogo con grave pregiudizio degli abitanti la restante parte del mandamento.

Si dispone nel seguente articolo che il pretore sia assistito nelle udienze periodiche dal funzionario della cancelleria della pretura da lui designato, o in sua mancanza o impedimento da un alunno o da un notaio esercente o da un segretario comunale, giusta quanto dispone l'art. 20 della legge 18 luglio 1907, n. 512.

Gravissimo incaglio però accadrebbe se gli atti di cancelleria relativi alle cause da trattarsi durante le udienze periodiche non potessero essere eseguiti che durante le udienze medesime, nè vi è ragione che ciò avvenga dal momento che la pretura del capoluogo durante gli intervalli delle udienze seguita ad essere centro giurisdizionale per tutto il mandamento. Perciò si dispone in questo stesso articolo che in detti intervalli gli atti medesimi possano essere compiuti nella sede della pretura, aggiungendosi, poi, che tutti gli atti di cancelleria, sia compiuti nella sede della sezione che nella sede della pretura, debbano annotarsi in registri distinti da quelli che riguardano le cause ed affari della restante parte del mandamento: il che è necessario sia per gli opportuni riscontri e verifiche, sia per non paralizzare la cancelleria della pretura durante le udienze periodiche con l'asportare i registri necessari al suo funzionamento.

Si è considerato, tuttavia, che questi provvedimenti riguardanti la cancelleria della sezione saranno inadeguati al fine di un esatto e rapido funzionamento della cancelleria stessa, allorquando si presenti il caso di una sezione di pretura gravata da un notevole numero di cause; Come potrà allora il cancelliere che accompagna il magistrato nella sezione attendere nei brevi giorni delle udienze, oltrechè all'assistenza al magistrato stesso per le udienze, le istruttorie ecc., al disimpegno degli atti di cancelleria e alla tenuta dei registri? Inoltre non sarà dimezzato il beneficio della sezione quando l'archivio degli atti riguardanti gli affari della sezione si trovi presso il capoluogo e le parti debbano continuamente recarsi al capoluogo medesimo per conoscere sentenze, estrarne copie, compier depositi di denaro, presentar documenti e comparse, in una parola eseguire i numerosi atti che solo possono essere eseguiti nella cancelleria?

È, quindi, necessario che il Governo possa istituire nella sezione un ufficio permanente di cancelleria, al che provvede l'art. 10 del regolamento ove si dispone che se il numero degli affari lo richiede può istituirsi con decreto Reale nella sezione di pretura un ufficio permanente di cancelleria, retto da un aggiunto di cancelleria o da un alunno modificandosi a tal uopo le tabelle di ripartizione di cui all'art. 2 della legge 18 luglio 1907, n. 512.

La cancelleria della sezione ha propri registri ed archivio; rilascia e spedisce le copie autentiche e le copie esecutive degli atti ivi conservati e percepisce i relativi diritti.

Il cancelliere della pretura esercita la sorveglianza sulla cancelleria della sezione e deve almeno una volta al mese trasferirsi nella sede della sezione per verificare l'andamento degli affari di cancelleria.

I proventi di cancelleria della sezione e della pretura sono cumulati e dal loro complesso sono prelevati i rispettivi assegni per le spese di ufficio della pretura e per quelle della sezione.

Il seguente art. 11 riguarda le funzioni dell'ufficiale giudiziario in relazione agli affari della sezione. Non si è creduto di affidare tali funzioni a uno speciale ufficiale giudiziario, anche nel caso che si costituisca un ufficio di cancelleria permanente, considerandosi che sarebbero lesi gravemente gli interessi dell'ufficiale giudiziario della pretura i cui proventi derivano da tutti gli affari del mandamento, mentre i proventi ricavabili dagli affari della sezione non sarebbero probabilmente sufficienti a comporre un congruo stipendio per il nuovo ufficiale giudiziario. Se veramente questa sufficienza si verificasse ciò significherebbe che la sezione ha tale importanza da legittimare la costituzione di un completo ufficio fisso di sezione nel qual caso, come vedremo, viene destinato alla sezione un proprio ufficiale giudiziario.

È necessario, tuttavia, di agevolare anche questa parte del servizio giudiziario sia per il magistrato che disimpegna le udienze periodiche, sia per gli abitanti della sezione, tenendosi anche presente che una delle lagnanze più vive in questi mandamenti di grande estensione territoriale si è che i diritti di usciere per le notifiche degli atti salgono spesso, a cagione dei diritti di trasferta, a cifre rilevanti ed affatto sproporzionate al valore della causa.

Si è, perciò, disposto che l'ufficiale giudiziario della pretura debba trasferirsi a sue spese almeno una volta al mese e di regola in occasione delle udienze periodiche nella sede della sezione per assistere il magistrato in udienza e ricevere dall'ufficio giudiziario o dalle parti le Commissioni degli atti da notificarsi o da eseguirsi nel territorio della sezione.

Devesi, però, provedere il caso che all'epoca dell'udienza periodica scarseggino o manchino gli atti da eseguire nel territorio della sezione. Non sarebbe forse allora ingiusto costringere l'ufficiale giudiziario alla spesa della trasferta, specie se le parti potessero valersi di un probo e valente usciere della conciliatura locale.

Si dichiara, perciò, in questo stesso articolo che il pretore può, a richiesta dell'ufficiale giudiziario, esonerarlo dall'obbligo di tale trasferta e commettere, invece, gli atti giudiziari da eseguirsi durante il periodo dell'udienza e l'assistenza all'udienza stessa all'usciere dell'ufficio di conciliazione della sede della sezione.

La stessa facoltà è concessa al magistrato che tiene l'udienza periodica (che può non essere il pretore) nel caso che l'ufficiale giudiziario, quantunque non esonerato dalla trasferta, manchi o sia impedito.

***

Il capo II di questo titolo contempla le disposizioni speciali circa l'ordine e la forma dei giudizi, richiesta dalla istituzione della sezione.

Secondo il concetto che ho già espresso, la giurisdizione che viene spiegata nel territorio della sezione, dev'essere sussidiaria a quella che viene spiegata nel capoluogo della pretura e può essere, quindi, cumulativa con essa. Se si volesse attribuire alla sezione un diverso carattere, facendone il centro di una giurisdizione esclusiva, si verrebbe a convertire il beneficio della sezione in un grave danno, assoggettando gli abitanti della sezione ad una giustizia a razione ridotta, funzionante solo per tre o quattro giorni al mese e priva di quelle garanzie e comodità che possono trovarsi solamente nel permanente centro giudiziario del capoluogo ove, è bene non dimenticarlo, hanno anche dimora e studio i patrocinatori. Per le cause poi, in cui lo Stato ha un più diretto e prevalente interesse, cioè per le cause penali, la costrizione di una giurisdizione intermittente e che per la sua intermittenza non potrebbe esplicarsi con tutto il corredo accessorio di servizi che sono organizzati nel centro mandamentale, sarebbe irrazionale e pericolosa.

Tuttavia è necessario contemperare questo concetto del carattere sussidiario e cumulativo della giurisdizione spiegata nel territorio della sezione, con il sistema generale della nostra procedura civile secondo il quale il foro delle parti è determinato a priori e non può essere variato per volontà di una sola di esse o per puro arbitro del giudice.

Devesi, perciò, distinguere fra le cause civili e gli altri affari giudiziari; per quelle devesi fissare la regola che esse siano introdotte e trattate nelle udienze periodiche secondo le comuni disposizioni intorno alla competenza territoriale, salvo precise eccezioni che siano giustificate dai lunghi intervalli di tempo che separano le udienze stesse; per questi, invece, è necessario rimettersi al prudente arbitrio del magistrato cercando di guidare tale arbitrio con indicazioni che abbiano più valore di consiglio che di precetto, poichè, data la varietà di quella che ho chiamata la fisionomia giudiziaria dei mandamenti, è più prudente di non vincolare la sua azione con precetti assoluti, facendo piuttosto assegnamento sulla responsabilità che gli compete per il regolare andamento degli affari della pretura (1).

In conformità di questi concetti si dispone nell'art. 7 del regolamento che sono trattate nelle udienze periodiche della sezione tutte quelle cause civili « che sarebbero di competenza, secondo la legge, di una pretura la cui circoscrizione fosse costituita dal territorio della sezione ».

Si aggiunge, – allo scopo che la questione se una causa civile debba essere trattata davanti l'ufficio della sezione o quello della pretura (questione che non può costituire una vera eccezione di incompetenza) abbia una facile e spedita soluzione, – che la questione stessa debba essere proposta prima di ogni altra istanza o difesa e prima che si proceda a qualsiasi atto di istruzione sotto pena di decadenza. Essa è decisa seduta stante dal pretore con

(1) Anche in Prussia dove si è cercato di regolare con circolari ministeriali (V. Müller « Die preussische Justiz verwaltung », I p. 10-16) gli affari da trattarsi nei *Gerichtstage*, si è riconosciuta la impossibilità di una disciplina assoluta e generale, e anche alle norme contenute in detta circolare, come risulta da indagini eseguite, si è dato un valore di massime generali non strettamente imperative.

ordinanza inserita nel processo verbale dell'udienza, non soggetta a verun reclamo.

Tuttavia nei casi che richiedessero pronta spedizione non si poteva vincolare l'attore ad attendere che giungesse il giorno (che poteva essere assai lontano) dell'udienza periodica. Quindi si dispone nell'articolo seguente che egli possa ricorrere al pretore il quale riconosciuta l'urgenza potrà, con suo decreto in calce all'atto di citazione (secondo la forma del decreto di abbreviazione di termini di cui all'art. 154 del Codice proc. civ.) autorizzare l'attore stesso a citare il convenuto all'udienza che è tenuta nel capoluogo. La causa però non rimane incardinata, in modo assoluto, all'ufficio del capoluogo, poichè i motivi d'urgenza possono dimostrarsi infondati o non persistere o il comune interesse delle parti richiedere che la causa sia trasportata nelle udienze periodiche.

Si dà, quindi, facoltà al pretore di rinviare il proseguimento della causa stessa alle udienze medesime.

Nel capoverso di quest'articolo si prevede il caso inverso che l'attore abbia citato il convenuto per un'assai lontana udienza di sezione, e che questi abbia interesse (come spesso si verifica per cause di opposizione a precetto o a pignoramento) di far sbrigare più sollecitamente la causa, la quale talvolta può essere stata introdotta a scopo puramente vessatorio o dilatorio. Si dà, quindi, al pretore la stessa facoltà di cui ora dicemmo, nei riguardi di questo convenuto « il quale intenda per ragioni di urgenza far trattare una causa per la quale fu citato alla udienza della sezione, in una precedente udienza del capoluogo ».

Analoghe ragioni giustificano la regola espressa nell'articolo seguente, secondo la quale le cause che sono incardinate alle udienze di sezione, in base al sopra indicato criterio di competenza territoriale, - possono essere rinviate per la loro prosecuzione o definizione alle udienze del capoluogo su istanza di parte, se l'urgenza o altro giusto motivo renda opportuno tale provvedimento.

Potranno in ogni caso essere pubblicate nelle udienze del capoluogo sentenze relative a cause rimesse per decisione durante una udienza periodica. Tuttavia se nella sezione vi è un ufficio permanente di cancelleria il dispositivo dovrà a cura del cancelliere della pretura essere comunicato senza indugio a tale ufficio e dovrà in seguito essergli trasmesso il testo originale della sentenza.

***

I seguenti articoli 15, 16, 17 e 18 riflettono giudizi o procedure particolari.

In considerazione della particolare importanza che possono avere le aste immobiliari per debito d'imposta le quali talvolta riflettono beni di valore ragguardevole, e implicano sempre una complessa procedura di notifiche e pubblicazioni, si dispone nell'art. 15 che il procedimento di esecuzione su beni immobili per debito d'imposta continuerà ad essere effettuato nel capoluogo della pretura in conformità agli articoli 44 e seguenti del testo unico approvato con R. decreto 29 giugno 1902, n. 281, a meno che l'esattore domandi che gli incanti siano tenuti nell'ufficio della sezione in una delle udienze periodiche e il pretore creda di accogliere la domanda.

Nell'art. 16, avuto riguardo all'intima connessione della istruttoria della causa col giudizio ed in pari tempo all'intermittenza delle udienze di sezione, si dispone che di regola gli atti di istruzione nelle cause civili istituite avanti la sezione sono compiuti presso l'ufficio della sezione medesima o nei periodi ordinari delle udienze periodiche.

Il pretore, udite le parti, può disporre tuttavia che l'esame dei testimoni abbia luogo in tutto od in parte nell'ufficio del capoluogo e può egualmente disporre che i periti prestino il giuramento e presentino la relazione nel suddetto ufficio salvo a trasmettere i processi verbali e le relazioni all'archivio permanente della sezione, quando vi sia.

Il seguente art. 17 prescrive che all'infuori del caso che sia istituito presso la sezione un ufficio permanente di cancelleria le notificazioni al domicilio eletto presso la cancelleria nelle cause di competenza della sezione a norma dell'art. 415 Codice procedura civile devono eseguirsi presso la cancelleria della pretura, e che parimente le notificazioni per affissione di cui all'art. 437 dello stesso Codice devono essere eseguite alla porta esterna della sede della pretura.

È necessario, infatti, che sia mantenuta la unità e fissità di questi luoghi di domicilio eletto e di notificazione, e fra la sede della sezione, la quale ha solo per alcuni giorni al mese carattere di effettiva e visibile sede giudiziaria e la sede del capoluogo, la scelta non poteva essere dubbia.

Infine l'art. 18 per agevolare il disbrigo delle istruttorie penali per processi attinenti al territorio della sezione, avuto in pari tempo riguardo che difficilmente queste istruttorie stante il lungo tempo che richiedono possono essere trattate nel periodo delle udienze periodiche, dispone che indipendentemente dai periodi delle udienze il pretore può trasferirsi nella sede della sezione per la istruttoria dei processi penali quando speciali motivi giustifichino la trasferta e questa sia autorizzata dal procuratore del Re.

All'infuori di questi casi particolari o di queste norme speciali la decisione se un affare debba essere trattato nelle udienze periodiche di sezione, anzichè nelle udienze continuative del capoluogo, è rimessa, rispettando i confini di competenza territoriale della sezione, al prudente arbitrio del titolare della pretura che è responsabile del sollecito e conveniente andamento dei servizi giudiziari in tutta la circoscrizione mandamentale. Una limitazione però a questo arbitrio è posta per le cause penali a carico di imputati che debbano essere tradotti al dibattimento in stato di detenzione, stabilendosi, come vedremo meglio più oltre, che dette cause non possano essere assegnate alla sezione se non allorquando siavi in questa un carcere mandamentale.

Inoltre in questo stesso art. 19 si è creduto opportuno di indicare alcuni criteri che debbono essere di guida al magistrato per codesta assegnazione, prescrivendosi che: « Il pretore avrà riguardo in codesta assegnazione alla convenienza di facilitare ad un gran numero di parti, testi o periti dimoranti nella sezione l'accesso alla giustizia, ed all'economia delle spese giudiziarie a carico dell'erario, evitando particolarmente di assegnare alle udienze periodiche cause od affari la cui trattazione possa occupare una parte eccessiva della durata di tempo delle udienze stesse o che per altro motivo possano più convenientemente esser trattate nella sede del capoluogo ».

Infine l'ultimo di questo titolo stabilisce in linea generale che tutti i decreti del pretore con i quali si presceglie per la trattazione o definizione di una causa od affare l'udienza della pretura o quella della sezione, non sono suscettibili di alcun gravame, non sembrando che un appello o altro mezzo di ricorso sia compatibile con la natura di queste decisioni che non risolvono una vera questione di competenza e col carattere sommario della procedura pretoriale.

***

Il titolo III del regolamento riguarda le sezioni di pretura nelle quali debba costituirsi un ufficio giudiziario permanente, o, come si è usato di dire, fisso.

Secondo la lettera e lo spirito della legge l'ufficio fisso costituisce un'eccezione al sistema normale delle udienze periodiche, la quale eccezione presuppone che la sezione sia già stata istituita e che risulti che il numero degli affari in essa trattati sia tale « da richiedere la continua presenza del magistrato ». Allora « può essere incaricato di reggere la sezione un giudice aggiunto o un uditore abilitato alle funzioni giudiziarie ».

L'art. 11 del regolamento stabilisce analogamente che « compiuto un biennio di funzionamento della sezione di pretura, se risulta che il numero degli affari richieda la continua presenza del magistrato, può esservi assegnato un ufficio giudiziario fisso ».

In tal caso, i capi della Corte d'appello devono assumere accurate informazioni sul numero ed importanza degli affari che potranno esser trattati dall'ufficio di sezione. Essi indagheranno altresì se i locali adibiti per le udienze periodiche siano in condizioni tali da poter servire per un ufficio giudiziario fisso ed ove ciò non risulti, inviteranno i Comuni della sezione a deliberare se intendano assumere a loro carico la maggior spesa occorrente.

Osservo anche qui che talé spesa dovrebbe gravare lo Stato; non si tratta, perciò, di imporre tale spesa ma d'invitare i Comuni a sostenerla in considerazione del prevalente interesse locale di questi uffici e dei limitati mezzi di bilancio che sono consentiti al ministero della giustizia.

Si aggiunge, poi, che i capi debbono ricercare se il personale giudiziario possa trovare nel Comune, sede della sezione, alloggio decoroso e convenienti mezzi di vita civile, indagine delicata, ma che pur mi sembra necessaria per tutelare gli interessi materiali e morali della giovine magistratura.

La legge non sottopone il decreto di costituzione dell'ufficio fisso alla condizione del preventivo avviso del Consiglio superiore della magistratura. Mi è sembrato opportuno di aggiungere la condizione stessa per la grave importanza dell'atto che trasforma, in sostanza, la sezione in pretura autonoma ed in considerazione altresì, dei molteplici interessi locali che possono far pressione sul Governo per strappare tale provvedimento.

Il seguente art. 22 completa le disposizioni della legge circa il personale giudiziario che deve comporre l'ufficio fisso.

Rispetto al magistrato la legge 14 luglio 1907 già dispone che l'aggiunto, reggente la sezione, debba esser tolto dal numero di quelli che appartengono ai tribunali del distretto. Rispetto al personale di cancelleria, il regolamento dispone che si proceda a termini dell'art. 10, comma 1°, che già prevede la costituzione di un ufficio fisso di cancelleria. Infine riguardo all'ufficiale giudiziario si è ritenuto che l'autonomia della sezione e l'importanza degli affari da trattarsi in essa richiedesse la destinazione organica di un proprio ufficiale giudiziario.

***

La esistenza di un ufficio giudiziario fisso dà alla sezione tutti i requisiti di un foro giudiziario.

Si impone, quindi, la regola generale che vi debbano essere trattati tutti gli affari che sarebbero di competenza di una pretura la cui circoscrizione fosse costituita dal territorio della sezione.

Ma la regola non deve distruggere il carattere proprio di questo centro giudiziario di essere una parte subordinata di un centro giudiziario maggiore, non deve trasformare la sezione di pretura in una pretura con tutti i gravi inconvenienti che derivano dalla creazione di lontane e minime giurisdizioni mandamentali.

Nel capoverso di questo stesso articolo troviamo subito una norma di carattere molto speciale, ma che può essere di notevole importanza pratica, in cui si rispecchia tale principio fondamentale che la sezione o la restante parte del mandamento sono pur sempre comprese in un'unica circoscrizione giudiziaria disponendosi che il reggente la sezione ed il pretore possono compiere sui luoghi le istruttorie civili e penali anche al difuori del rispettivo territorio senza d'uopo di ricorrere a reciproca delega.

Più importante ancora l'applicazione di questo stesso principio rispetto al modo di disciplinare la soluzione delle questioni che possono sorgere presso la pretura o presso la sezione circa la estensione della rispettiva competenza territoriale.

Se avessimo qui applicate le comuni norme del Codice di procedura civile riflettenti il regolamento di competenza avremmo disconosciuta la unità giurisdizionale del mandamento e avremmo fatto ai litiganti il triste dono di una nuova eccezione procedurale atta a complicare e prolungare gravemente il corso delle liti.

Il regolamento, invece, regola la soluzione di queste questioni con una disciplina speciale (ispirata a quella stabilita per le questioni di competenza davanti al conciliatore), la quale impedisce che la questione degeneri in un cavillo dilatorio, e rispetta la preminenza giudiziaria del pretore che, malgrado l'esistenza delle sezioni, è ancora il capo di tutto il mandamento.

Si dispone, dunque, che sorgendo controversia davanti la pretura se una causa od affare sia di competenza della pretura o della sezione, il pretore decide con ordinanza o sentenza non soggetta a verun reclamo.

Se tale controversia sorge davanti la sezione il reggente la sezione esprime il suo avviso su di essa con semplice atto motivato di cui trasmette copia al pretore. Questi pronunzia sull'incidente con sentenza non soggetta a verun reclamo che è spedita d'ufficio per copia al reggente la sezione.

Se il reggente la sezione ha ritenuta nell'avviso la propria competenza, il corso del giudizio non è sospeso, ma la sentenza definitiva non può essere eseguita finchè il pretore non abbia deciso sull'incidente.

Se il reggente la sezione ha ritenuta, invece, la propria incompetenza il corso del giudizio resta sospeso fino alla suddetta decisione.

Le importanti disposizioni dell'art. 25 rispondono ad un altro aspetto dello stesso principio. Con la sezione a ufficio fisso si è creato uno speciale, indipendente foro per la trattazione della causa mà non si è spogliato virtualmente il pretore della sua giurisdizione; la separazione della sezione dal restante mandamento risponde, per così dire, al lato puramente obbiettivo e materiale della giurisdizione non al lato soggettivo o personale: il pretore conserva il diritto di esercitare giurisdizione rispetto agli affari della sezione benchè la debba esercitare nella sede della sezione.

Questo diritto corrisponde alla sua responsabilità che noi dobbiamo mantenere integra per tutti gli affari del mandamento, tenendo anche presente che sarà pur troppo inevitabile che agli uffici di sezione siano destinati giovani magistrati appena usciti, e talora non interamente, dal primo tirocinio dell'uditorato. È necessario ch'essi siano considerati non quali capi d'ufficio ma quali vice pretori, ossia supplenti del pretore del capoluogo, posti perciò sotto la direzione e vigilanza di questo, investiti delle cause ed affari della sezione in sua sostituzione, con facoltà, quindi, in questo, di intervenire direttamente nella sezione per casi più difficili e gravi.

Si prescrive, quindi, nell'art. 25 che il pretore titolare del mandamento esercita giurisdizione anche nel territorio della sezione. Può sempre presiedervi le udienze civili e penali in luogo del reggente o compiervi qualsiasi altro atto del proprio ufficio, compresi quelli di volontaria giurisdizione.

Il magistrato reggente la sezione ha di diritto la qualità e lo ufficio di vice pretore in tutto il mandamento e può esercitarne le funzioni nella sede del capoluogo quando il pretore sia assente, mancante o impedito o quando ne sia espressamente richiesto dal pretore medesimo.

Se manca o è impedito il reggente della sezione, il pretore, o chi ne fa le veci, ne esercita le funzioni e se le condizioni del servizio lo richiedano può avocare alla sede del capoluogo la trattazione temporanea degli affari di competenza della sezione.

Il pretore, inoltre, può sempre disporre che il personale della cancelleria mandamentale e quello della cancelleria della sezione nonchè i rispettivi ufficiali giudiziarî dei due uffici si suppliscano a vicenda nei casi di mancanza o impedimento.

***

Seguono nel titolo IV alcune disposizioni generali e transitorie.

Nell'art. 26 è disposto che i Comuni che fanno parte della sezione e quelli dipendenti dal capoluogo si considerano compresi nello stesso mandamento anche per l'applicazione dell'art. 147, nn. 2 e 3 del Codice di procedura civile, per togliere qualsiasi

dubbio che i Comuni della sezione possano inesattamente essere considerati come facenti parte di un mandamento diverso da quello del capoluogo, in relazione al termine per comparire in giudizio.

Nel seguente art. 27 è prescritto che fino a quando nella sede della sezione non venga costituito un carcere mandamentale a spese dei Comuni interessati le cause penali a carico di imputati che debbano comparire al dibattimento in stato di detenzione seguiteranno ad essere trattate nel capoluogo del mandamento.

È prevedibile che i Comuni della sezione non potranno spesso provvedere alla spesa di un carcere di sezione (spesa che anche per il carcere della pretura del capoluogo è rimasta a carico degli enti comunali), ed in tal caso non sarebbe prudente nè consentaneo alla difesa dell'imputato lasciarlo nel carcere del capoluogo fino al giorno del dibattimento per tradurlo allora sino alla lontana sede della sezione.

Infine negli ultimi articoli 28 e 29 è disposto che gli affari penali pendenti davanti la pretura del capoluogo al momento in cui entra in vigore la istituzione della sezione, i quali sarebbero di competenza della sezione, saranno definiti nella pretura del capoluogo.

Gli affari civili in corso di trattazione avanti la pretura, che diventerebbero di competenza della sezione, potranno essere rinviati ad essa su domanda delle parti, semprechè il pretore lo riconosca conveniente tenuto conto dello stato d'istruzione in cui si trovano e dell'urgenza di definirli.

Nel decreto che istituisce un ufficio fisso di sezione potranno essere stabilite quelle altre disposizioni transitorie che saranno ritenute necessarie, sentito il parere dell'autorità giudiziaria locale.

Queste disposizioni non abbisognano di speciali chiarimenti.

MAESTÀ,

Col vivo augurio che questo nuovo organismo, che le presenti disposizioni in ogni sua parte disciplinano, corrisponda nel miglior modo all'intento del legislatore, rendendo più spedito e più agevole il funzionamento dell'amministrazione della giustizia, io sottopongo all'augusta Vostra firma il decreto, col quale si approva il regolamento delle sezioni di pretura.

Il ministro guardasigilli
ORLANDO.

REGOLAMENTO
delle sezioni di pretura.

TITOLO I.
Istituzione della sezione

Art. 1.

La deliberazione con cui un Consiglio comunale domanda che sia istituita una sezione di pretura deve esporne i motivi in relazione all'art. 5 della legge 14 luglio 1907, n. 511. Deve pure indicare la circoscrizione proposta per la sezione, la sede di essa e i provvedimenti che si prenderebbero per fornire ed arredare i locali di ufficio, indicando, altresì, se il Comune intenda sopportare la spesa occorrente ed eventualmente il modo della ripartizione di essa fra i vari Comuni richiedenti.

Art. 2.

Le deliberazioni di cui all'articolo precedente sono trasmesse al ministro della giustizia per mezzo del primo presidente della Corte d'appello del distretto il quale, di concerto col procuratore generale presso la Corte medesima, assume accurate indagini allo scopo di stabilire, tenendo presenti le condizioni indicate nell'art. 5 della legge, se gl'interessi della giustizia esigano la creazione della sezione e quale ne debba essere il territorio e la sede.

I capi della Corte devono richiedere l'avviso dei capi del tribunale, del comando dell'arma dei RR. carabinieri e dell'autorità politica del circondario, nonchè l'avviso del pretore e dei sindaci di quei Comuni del mandamento che non sarebbero compresi nel territorio della sezione istituenda. Essi raccoglieranno particolarmente precise notizie statistiche sul numero e qualità degli affari che potranno essere trattati nella sezione, avuto riguardo alle statistiche degli affari della pretura nell'ultimo quinquennio e indicheranno se i locali offerti per l'ufficio giudiziario nel Comune designato come sede della sezione siano adatti e decorosi.

Art. 3.

Ove appaia che il territorio della sezione da istituirsi debba o possa abbracciare in tutto od in parte anche il territorio di un Comune che non ne abbia fatto domanda, il primo presidente si rivolgerà al prefetto della Provincia perchè provochi al riguardo la deliberazione del Consiglio del Comune medesimo, ai termini dell'art. 119 della legge comunale e provinciale.

Il primo presidente trasmetterà il suo rapporto al ministro della giustizia nel termine di tre mesi dal ricevimento delle deliberazioni di cui all'articolo precedente, allegando i pareri e le deliberazioni di cui in questo e nel precedente articolo che entro il suddetto termine gli fossero pervenuti.

Art. 4.

Il ministro della giustizia dispone le ulteriori indagini che creda utili e trasmette gli atti al Consiglio superiore della magistratura per il suo parere.

È in facoltà del Consiglio superiore richiedere al ministro maggiori notizie o la esecuzione di altre ricerche.

Art. 5.

Nel decreto Reale che istituisce la sezione sono indicati i Comuni e le frazioni di Comune, compresi nella sua giurisdizione ed è stabilito in quali di essi debba aver sede.

Vi è inoltre indicato il giorno in cui l'ufficio della sezione comincierà a funzionare, con un termine non minore di sessanta giorni dalla data di inserzione del decreto medesimo nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Il pretore verifica se i locali destinati all'ufficio della sezione possano essere pronti per l'epoca in cui dovrà funzionare. Il procuratore generale, informato della mancanza o della insufficienza dei locali, può prorogare fino alla metà il termine indicato nel precedente capoverso, dandone partecipazione al ministro il quale può sospendere l'esecuzione del decreto anche a tempo indeterminato.

TITOLO II.
Delle sezioni a udienze periodiche

CAPO I.

Ordinamento della sezione.

Art. 6.

Nella sede della sezione la giustizia è amministrata a udienze periodiche.

Il primo presidente della Corte d'appello del distretto, sentito il procuratore generale ed avuto l'avviso dei capi del tribunale e del pretore, stabilisce con suo decreto, nel mese successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del decreto di istituzione della sezione, il prospetto e l'orario delle udienze periodiche civili e penali che saranno tenute nella sede della sezione.

Di regola si dovrà stabilire che sia tenuto ogni mese un periodo di udienze non superiore in durata di tempo a sei giorni o due periodi di udienze, ciascuno di durata non superiore a tre giorni,

comprendendo in entrambi i casi, nella durata del periodo delle udienze, il tempo occorrente per l'accesso dell'ufficio giudiziario alla sede della sezione e per il suo ritorno al capoluogo del mandamento.

Si potrà poi stabilire che il periodo stesso sia maggiore in taluni mesi dell'anno che in altri mesi, in considerazione di una ricorrente maggiore affluenza di affari ed anche che in taluni mesi, per la ragione opposta o per abituale grave disagio di comunicazioni, non sia tenuta alcuna udienza.

Ove alcuna delle udienze preventivamente indicate nel decreto del primo presidente cada in giorno festivo o non possa per altra ragione esser tenuta, l'udienza stessa s'intenderà rimandata al primo giorno successivo che non sia festivo nè già assegnato pel decreto stesso alla trattazione d'affari di altra natura.

Art. 7.

Una copia del decreto del primo presidente è trasmessa a ciascuno dei sindaci dei Comuni del mandamento i quali curano che sia tenuta affissa alla porta della casa comunale durante i due mesi successivi all'avvenuta comunicazione.

Altre copie del decreto devono rimanere costantemente affisse nella sala di udienza dell'ufficio di pretura del capoluogo del mandamento e nella sala destinata alle udienze periodiche nella sede della sezione.

Il decreto conserva vigore anche per gli anni successivi, salvo modificazioni da deliberarsi e pubblicarsi nelle medesime forme.

Art. 8.

Le udienze periodiche nella sede della sezione sono tenute dal titolare della pretura del capoluogo, o dal giudice aggiunto, o dall'uditore abilitato alle funzioni giudiziarie che siano assegnati alla pretura stessa con funzioni di vice pretore, salva l'applicazione dell'art. 17 della legge 8 giugno 1890, n. 6878.

Durante il periodo delle udienze periodiche non potranno essere tenute udienze nella sede della pretura dal vice pretore mandamentale, salvo il caso di assoluta urgenza.

Nei periodi di dimora nella sezione il pretore o chi ne fa le veci, quando nel capoluogo non vi sia chi lo sostituisca, esercita legalmente rispetto a tutto il mandamento le funzioni del proprio ufficio. Non può, però, tenere udienza per la trattazione d'affari non pertinenti alla giurisdizione della sezione.

Art. 9.

Salva la disposizione dell'articolo seguente, il magistrato che tiene le udienze periodiche è assistito dal funzionario della cancelleria della pretura da lui designato e in sua mancanza o impedimento da un alunno o da un notaio esercente o da un segretario o vice segretario comunale ai termini dell'art. 20 della legge 18 luglio 1907, n. 512.

Gli atti di cancelleria pertinenti agli affari da trattarsi nelle udienze periodiche sono compiuti durante dette udienze nella sede della sezione e negli intervalli tra le udienze medesime nella sede della pretura, e sono annotati in separati registri conservati nell'archivio della pretura.

Art. 10.

Se il numero degli affari lo richieda può istituirsi con decreto Reale nella sezione di pretura un ufficio permanente di cancelleria, retto da un aggiunto di cancelleria o da un alunno, modificandosi a tal uopo le tabelle di ripartizione di cui all'art. 2 della legge 18 luglio 1907, n. 512.

La cancelleria della sezione ha propri registri ed archivio; rilascia o spedisce le copie autentiche e le copie esecutive degli atti ivi conservati e percepisce i relativi diritti.

Il cancelliere della pretura esercita la sorveglianza sulla cancelleria della sezione e deve almeno una volta al mese trasferirsi nella sede della sezione per verificare l'andamento dei servizi di cancelleria.

I proventi di cancelleria della sezione e della pretura sono cumulati e dal loro complesso sono prelevati i rispettivi assegni per le spese di ufficio della pretura e per quelle della sezione.

Art. 11.

L'ufficiale giudiziario della pretura deve trasferirsi a sue spese almeno una volta al mese e di regola in occasione delle udienze periodiche, nella sede della sezione per ricevere dall'ufficio giudiziario o dalle parti le commissioni degli atti da notificarsi o da eseguirsi nel territorio della sezione.

Il pretore può, a sua richiesta, esonerarlo dall'obbligo di tale trasferta e commettere, invece, gli atti giudiziari da eseguirsi durante il periodo dell'udienza e l'assistenza all'udienza stessa all'usciere dell'ufficio di conciliazione della sezione.

La stessa facoltà compete al magistrato che tiene l'udienza periodica in caso di mancanza o impedimento di esso ufficiale giudiziario.

CAPO II.

Disposizioni speciali circa l'ordine e la forma dei giudizi.

Art. 12.

Salva la disposizione dell'articolo seguente sono trattate nelle udienze periodiche della sezione quelle cause civili che sarebbero di competenza secondo legge di una pretura la cui circoscrizione fosse costituita dal territorio della sezione.

La questione se una causa civile debba essere trattata avanti l'ufficio della sezione o quello della pretura deve essere proposta prima di ogni altra istanza o difesa e prima che si proceda a qualsiasi atto di istruzione sotto pena di decadenza. Essa è decisa, seduta stante dal pretore con ordinanza inserita nel processo verbale dell'udienza, non soggetta a verun reclamo.

Art. 13.

Nelle cause civili di competenza della sezione che richiedano pronta spedizione, il pretore può nonostante la disposizione dell'articolo precedente, autorizzare, su istanza dell'attore e nelle forme di cui all'articolo 154 Cod. proc. civ., la citazione dell'udienza del capoluogo, salvo a rimandare in seguito, ove occorra, la prosecuzione della causa all'udienza della sezione.

La stessa facoltà gli compete nei riguardi del convenuto il quale intenda per ragioni di urgenza far trattare una causa, per la quale fu citato all'udienza della sezione, in una precedente udienza del capoluogo.

Art. 14.

Le cause che non siano decise durante la udienza periodica possono su istanza di una delle parti, essere rinviate dal pretore, con suo decreto, all'udienza del capoluogo per la loro prosecuzione o definizione se l'urgenza o altro giusto motivo renda opportuno tale provvedimento.

Le sentenze relative a cause rimesse per decisione durante una udienza periodica potranno in ogni caso essere pubblicate nelle udienze del capoluogo. Tuttavia se nella sezione vi è un ufficio permanente di cancelleria il dispositivo dovrà, a cura del cancelliere della pretura, essere comunicato senza indugio a tale ufficio a cui dovrà in seguito essere trasmesso il testo originale della sentenza.

Art. 15.

Il procedimento di esecuzione su beni immobili per debito d'imposta continuerà ad essere effettuato nel capoluogo della pretura in conformità agli articoli 44 e seguenti del testo unico approvato con R. decreto 29 giugno 1902, n. 281, a meno che l'esattore domandi che gli incanti siano tenuti nell'ufficio della sezione in una delle udienze periodiche e il pretore creda di accogliere la domanda.

Art. 16.

Di regola gli atti di istruzione nelle cause civili istituite avanti la sezione sono compiuti presso l'ufficio della sezione medesima e nei periodi ordinari delle udienze periodiche.

Il pretore udite le parti, può disporre tuttavia che l'esame dei testimoni abbia luogo in tutto od in parte nell'ufficio del capoluogo. Può egualmente disporre che i periti prestino il giuramento e presentino la relazione nel suddetto ufficio salvo a trasmettere i processi verbali e le relazioni all'archivio permanente della sezione, quando vi sia.

Art. 17.

All'infuori del caso che sia istituito presso la sezione un ufficio permanente di cancelleria le notificazioni al domicilio eletto presso la cancelleria a norma dell'art. 415 Codice procedura civile, nelle cause di competenza della sezione, devono eseguirsi presso la cancelleria della pretura, e parimente le notificazioni per affissione di cui all'art. 437 dello stesso Codice devono essere eseguite alla porta esterna della sede della pretura.

Art. 18.

Indipendentemente dai periodi delle udienze il pretore può trasferirsi nella sede della sezione per la istruttoria dei processi penali quando speciali motivi giustifichino la trasferta e questa sia autorizzata dal procuratore del Re.

Art. 19.

Oltre ai casi preveduti ed alle norme particolari stabilite negli articoli precedenti il pretore può assegnare alle udienze periodiche della sezione la trattazione di cause penali, d'istruttorie penali e di ogni altro affare appartenente al suo ufficio che sia nei limiti della competenza territoriale della sezione.

Il pretore avrà riguardo in codesta assegnazione alla convenienza di facilitare ad un gran numero di parti, testi o periti dimoranti nella sezione l'accesso alla giustizia, ed alla economia delle spese giudiziarie a carico dell'erario, evitando particolarmente di assegnare alle udienze periodiche cause od affari la cui trattazione possa occupare una parte eccessiva della durata di tempo delle udienze stesse o che per altro motivo possano più convenientemente esser trattate nella sede del capoluogo.

Art. 20.

I decreti del pretore, di cui in questo titolo, con i quali si presceglie per la trattazione o definizione di una causa od affare, la udienza della pretura o quella della sezione non sono suscettibili di alcun reclamo.

TITOLO III.

Sezioni di pretura ad ufficio fisso

Art. 21.

Compiuto un biennio di funzionamento della sezione di pretura se risulti che il numero degli affari richiede la continua presenza del magistrato può esservi assegnato un ufficio giudiziario fisso.

In tal caso il primo presidente della Corte d'appello del distretto, di concerto con il procuratore generale, assumerà accurate informazioni sul numero ed importanza degli affari che potrebbero essere trattati dall'ufficio fisso di sezione. Esso indagherà, altresì, se i locali adibiti per le udienze periodiche siano in condizioni tali da poter servire per un ufficio giudiziario fisso e se ciò non risulti inviterà i Comuni della sezione a deliberare se intendano assumere a loro carico le maggiori spese occorrenti. Ricercherà infine se il personale giudiziario possa trovare nel Comune sede della sezione alloggio decoroso e convenienti mezzi di vita civile.

Il ministro della giustizia avute le informazioni dei capi delle Corti e le deliberazioni dei Consigli comunali interessati, richiederà il parere del Consiglio superiore della magistratura.

La istituzione dell'ufficio fisso sarà stabilita con decreto Reale. Nel decreto sarà indicata la data in cui l'ufficio dovrà incominciare a funzionare.

Art. 22.

L'ufficio giudiziario della sezione ad ufficio fisso è composto di un giudice aggiunto o di un uditore abilitato alle funzioni giudiziarie, di uno o più aggiunti o alunni di cancelleria e di un ufficiale giudiziario.

Per la destinazione dei funzionari di cancelleria alla sezione si provvede ai termini dell'art. 10 comma 1.

Per la destinazione dell'ufficiale giudiziario provvede con suo decreto il primo presidente della Corte d'appello del distretto sentito il procuratore generale, secondo le disposizioni della legge 21 dicembre 1902, n. 528, e del regolamento 28 giugno 1903, n. 248, modificandosi a tal uopo il ruolo organico di cui al R. decreto 17 dicembre 1903, n. 487.

Art. 23.

La sezione a ufficio fisso ha giurisdizione propria ed esclusiva, rispetto al territorio che ne fa parte per tutti gli affari civili, commerciali, penali ed ogni altro di competenza della pretura salvo quanto è disposto nell'art. 27.

Però gli atti d'istruzione che occorra di compiere sui luoghi, in materia civile e penale per affari di competenza del capoluogo o per affari di competenza della sezione, possono essere eseguiti rispettivamente senza delegazione nè altra formalità dal pretore o vice pretore della pretura nel territorio della sezione e dal reggente la sezione nel territorio soggetto alla pretura.

Art. 24.

Sorgendo controversia davanti la pretura se una causa od affare sia di competenza della pretura o della sezione, il pretore decide con provvedimento non soggetto a verun reclamo.

Se tale controversia sorge davanti la sezione, il reggente la sezione esprime il suo avviso su di essa con semplice atto motivato di cui trasmette copia al pretore. Questi pronunzia sull'incidente con ordinanza non soggetta a verun reclamo che è spedita d'ufficio per copia al reggente la sezione.

Se il reggente la sezione ha ritenuta nell'avviso la propria competenza, il corso del giudizio non è sospeso, ma la sentenza definitiva non può essere eseguita finchè il pretore non abbia deciso sull'incidente.

Se il reggente la sezione ha avvisato, invece, per la propria incompetenza il corso del giudizio resta sospeso fino alla suddetta decisione.

Art. 25.

Il pretore titolare del mandamento esercita giurisdizione anche nel territorio della sezione. Può sempre presiedervi le udienze civili e penali in luogo del reggente e compiervi qualsiasi altro atto del proprio ufficio, compresi quelli di volontaria giurisdizione.

Il magistrato reggente la sezione ha di diritto la qualità e l'ufficio di vice pretore in tutto il mandamento e può esercitarne le funzioni nella sede del capoluogo quando il pretore sia assente, mancante o impedito o quando ne sia espressamente richiesto dal pretore medesimo.

Se manca o è impedito il reggente della sezione, il pretore o chi ne fa le veci ne esercita le funzioni e se le condizioni del servizio lo richiedano può avocare alla sede del capoluogo la trattazione temporanea degli affari di competenza della sezione.

Il pretore inoltre può sempre disporre che il personale della cancelleria mandamentale e quello della cancelleria della sezione nonchè i rispettivi ufficiali giudiziari dei due uffici si suppliscano a vicenda nei casi di mancanza o impedimento.

TITOLO IV.

Disposizioni generali e transitorie

Art. 26.

I Comuni che fanno parte della sezione e quelli dipendenti dal capoluogo si considerano compresi nello stesso mandamento anche per l'applicazione dell'art. 147, n. 2 e 3 del Codice di procedura civile.

Art. 27.

Fino a quando nella sede della sezione non venga costituito un carcere mandamentale a spese dei Comuni interessati, le cause penali a carico di imputati che debbano comparire al dibattimento in stato di detenzione seguiteranno ad essere trattate nel capoluogo del mandamento.

Art. 28.

Gli affari penali pendenti davanti la pretura del capoluogo al momento in cui entra in vigore la istituzione della sezione, che sarebbero di competenza della sezione saranno definiti nella pretura del capoluogo.

Gli affari civili in corso di trattazione avanti la pretura che sarebbero di competenza della sezione, potranno essere rinviati ad essa su domanda delle parti, semprechè il pretore lo riconosca conveniente tenuto conto dello stato di istruzione in cui si trovano e della urgenza di definirli.

Art. 29.

Nel decreto Reale che istituisce un ufficio fisso di sezione potranno essere stabilite quelle altre disposizioni transitorie che saranno ritenute necessarie, sentito il parere dell'autorità giudiziaria locale.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro di grazia e giustizia e dei culti
ORLANDO.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

Disposizioni nel personale dipendente:

Personale di 2ª categoria.

Con R. decreto del 1° marzo 1908:

Strasia Michele, ufficiale d'ordine a L. 1200, tutti gli atti ufficiali che lo riguardano si intendono emessi a nome di Strasia Giacomo.

Con R. decreto del 5 marzo 1908:

Monti Lombardo, ufficiale postale e telegrafico a L. 2700, tutti gli atti ufficiali che lo riguardano si intendono emessi a nome di Monti Michele.

Bernazzola Camillo, ufficiale d'ordine a L. 1200, tutti gli atti ufficiali che lo riguardano si intendono emessi a nome di Bernassola Camillo.

Con R. decreto del 15 marzo 1908:

Sarcone Giuseppe, ufficiale d'ordine a L. 1200, in aspettativa per motivi di malattia, richiamato in attività di servizio dal 16 marzo 1908.

Nizza Carmelo, ufficiale postale telegrafico a L. 1500, in aspettativa per motivi di famiglia (servizio militare), richiamato in attività di servizio dal 31 gennaio 1908.

Nuzzo Vincenzo, ufficiale postale telegrafico a L. 1200, in aspettativa per motivi di famiglia (servizio militare), richiamato in attività di servizio dal 1° marzo 1908.

Con decreto Ministeriale del 16 marzo 1908:

Ranzini Carlo, ufficiale telegrafico a L. 2700, concesso l'aumento quinquennale di L. 300, a decorrere dal 5 gennaio 1908, compensando, sul periodo quinquennale: 1 anno, 3 mesi e 15 giorni per la legge 11 luglio 1904, n. 344; 9 mesi per la legge 19 luglio 1907, n. 515; 3 mesi per i 5 punti di merito conseguiti nel 1902; e 2 mesi e 11 giorni dei 3 mesi derivanti dalla qualifica di ottimo. Il suo stipendio viene quindi elevato a L. 3000, assumendo la qualifica di « primo ufficiale ».

Con R. decreto del 19 marzo 1908:

Zanandrea Italo, ufficiale postale telegrafico a L. 1200, in aspettativa per motivi di famiglia (servizio militare), richiamato in attività di servizio dal 29 febbraio 1908.

Di Paola Francesco, ufficiale postale telegrafico a L. 1200, collocato in aspettativa per motivi di famiglia (servizio militare), dal 1° aprile 1908.

Marini Marino, ufficiale postale telegrafico a L. 1200, collocato in aspettativa per motivi di famiglia (servizio militare), dal 31 marzo 1908.

Con R. decreto del 9 febbraio 1908:

Con R. decreto in data 9 febbraio 1908, registrato alla Corte dei conti il 1° aprile dello stesso anno, i sottodescritti ufficiali d'ordine, ricevitori ed alunni, nell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, sono nominati ufficiali postali-telegrafici con l'annuo stipendio di L. 1200 a datare dal 16 gennaio 1908.

Coloro che sono attualmente provvisti di uno stipendio maggiore conserveranno il di più quale assegno *ad personam*.

Baldi Gari — Bartolotta Antonino — Panno Alberto — Ventrella Francesco — Manni Giuseppe — Fantetti Giovanni — Patucchi Augusto — Pedrazzi Antonio — Fiory Emilio — Giardino Pietro — Franco Paolo — Di Rienzo Annibale — Bucciarelli Giuseppe — Palmera Salvatore — Mete Umberto — Pagano Giuseppe — Florio Lazzaro — Novi Federigo — Buslacchi Camillo — Barilli Giacomo — Del Rossi Gaetano — Rangoni Paolino — Amato Federico — Pagani Cesare.

(*Continua*).

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

Direzione generale dei servizi elettrici

AVVISO.

Il giorno 10 corr., in Roccasicura, provincia di Campobasso, è stato attivato al servizio pubblico un ufficio telegrafico governativo con orario limitato di giorno.

Roma, 11 giugno 1908.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

Divieto d'esportazione.

Essendo stata accertata la presenza della fillossera nel comune di Brindisi, in provincia di Lecce, è stato, con decreto del 13 giugno 1908, esteso a detto Comune il divieto di esportazione di talune materie indicate alle lettere *a*, *b*, *c*, del testo unico delle leggi antifillosseriche.

MINISTERO DEL TESORO — Direzione Generale del Debito Pubblico

1ª PUBBLICAZIONE

Conformemente alle disposizioni degli articoli 31 della legge 10 luglio 1861, n. 94, e 136 del regolamento approvato con R. decreto 8 ottobre 1870, n. 5942;

Si notifica che ai termini dell'articolo 135 del citato regolamento, fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest' Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi;

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'articolo 139 del citato regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Consolidato 3.75 %	100313	Dalmazzone Benedetto di Paolo, domiciliato in Alba (Cuneo). Con annotazione . . . . *Lire*	120 —
»	117316	Dalmazzone Benedetto di Paolo, domiciliato in Atri (Teramo). Con annotazione. . . . . »	56 25
»	117317	Dalmazzone Benedetto di Paolo, domiciliato in Atri (Teramo). Con annotazione. . . . . »	11 25
»	119609	Intestata ed annotata come la precedente . . . . »	22 50
»	126749	Intestata ed annotata come la precedente . . . . »	37 50
»	133876	Intestata al suddetto, domiciliato a Santo Stefano Belbo (Cuneo). Con annotazione. . . . . »	93 75
»	294266	Intestata al suddetto, domiciliato a Tricarico (Potenza) . . »	7 50
Consolidato 5 %	815650 Solo certificato di proprietà	Piola-Caselli Paolo, Vittorio e Margherita di Giovanni, minori, sotto la patria potestà del padre, domiciliati a Torino. Vincolata . . . . »	1950 —
»	877361 Solo certificato di proprietà	Gigli-Cervi Calliope fu Salvatore, moglie di Gian Battista Caldellary, domiciliata a Parma. Vincolata . . . . . »	1600 —
»	1239323	Negretti Carlo fu Paolo, presunto assente, rappresentato dal suo curatore Vago Giovanni fu Lodovico, domiciliato in Como . . . . »	45 —
5 % Debito dei Comuni di Sicilia	5187	Confraternita di San Giovanni Evangelista in Corleone . . »	10 58
Consolidato 5 %	305978	Vecchiarelli Lucia fu Pietrantonio, sotto l'amministrazione di Amilcare Guadagno suo marito e legittimo amministratore, domiciliata a Napoli. Con annotazione. . . . »	235 —
Consolidato 3 75 %	6209	Chiesa di San Giorgio a Parezzana, diocesi di Lucca, rappresentata dal suo Rettore *pro-tempore* . . . . »	3 75
»	218980	Chiesa parrocchiale di San Giorgio a Parezzana in Capannori (Lucca). »	3 75
»	310672	Pasteris Giovanni fu Antonio, domiciliato a Ferriere (Piacenza). Con annotazione . . . . »	225 —
»	362305	Scatena Biagio fu Andrea, domiciliato a Parezzana, frazione del comune di Capannori (Lucca). Sottoposto ad ipoteca a favore del Beneficio parrocchiale di San Giorgio a Parezzana, frazione del comune di Capannori, provincia e diocesi di Lucca, per garanzia e conservazione delle rendite appartenenti allo stesso Beneficio. »	11 25

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Consolidato 3 75 %	436490 Solo certificato di proprietà	Cottrau Paolo fu Teodoro, domiciliato a Napoli. Vincolata. Lire	41 25
Consolidato 3 50 %	17813	Prat Irene di Gaspare, moglie di Garneri Filippo, domiciliata a Roma. . . . . »	350 —
Consolidato 3 75 %	541737	Congregazione di carità di Paratico (Brescia) . . . . . . »	37 50
Consolidato 5 %	584254	Chiesa dello Spirito Santo in Grammichele (Catania). . . »	100 —
»	1178681	Intestata come sopra . . . . »	5 —

Roma, 31 maggio 1908.

Per il capo sezione F. GAMBACCIANI. — *Per il direttore generale* GARBAZZI. — *Il direttore capo della 1ª divisione* S. PIETRACAPRINA.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 3.75-3.50 0[0, n. 326,913, già n. 1,189,829, del consolidato 5 0[0, per L. 78,75 e 73.50, al nome di Graziana *Battista*, Virginia, Natalina e Cesare fu Giuseppe, minori, sotto la patria potestà della madre Novello-Angela, moglie in seconde nozze di Zenone Giov. Battista, domiciliati in Sostegno (Novara), fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Graziana *Giovanni Battista-Gabriele*, Virginia, Natalina e Cesare, ecc., come sopra, veri proprietari della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 12 giugno 1908.

Per il direttore generale
GARBAZZI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 3.75 0[0 cioè: n. 268,341 d'inscrizione sui registri della Direzione generale per L. 30-28, al nome di *Losero Giuseppe*, Cristina ed Elisabetta fu Giuseppe, minori, sotto la patria potestà della madre Calosso Maria fu Giovanni Pietro vedova Losero, domiciliati in Soiseux (Francia) (libera), fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a *Losero* o *Lozero Maria*, Cristina ed Elisabetta, ecc., come sopra, vere proprietarie della rendita stessa.

A' termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito pubblico si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 12 giugno 1908.

Per il direttore generale
GARBAZZI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del consolidato 3.75 0[0, cioè: n. 214,447 d'inscrizione sui registri della Direzione generale per L. 281.25-262.50, al nome di Pozzi *Teresa* fu Cristoforo, vedova di Baratelli Giuseppe, domiciliata a Bari; n. 246,206 di L. 56.25-52.50 al nome di *Puzzi Teresa* fu Cristoforo ecc., come sopra, e n. 377,428 di L. 112.50-105 al nome di *Puzzi Teresa* ecc., come sopra (libere), furono così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi a *Pozzi Maria-Teresa* fu Cristoforo, vedova di Baratelli ecc., come sopra, vera proprietaria delle rendite stesse.

A' termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 12 giugno 1908.

Per il direttore generale
GARBAZZI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 3.75 0[0 cioè: n. 284,815 d'inscrizione sui registri della Direzione generale per L. 3.75 al nome di Bianco *Raffaela* di Michele, minore, sotto la patria potestà del padre, domiciliata in Napoli, con avvertenza di provenienza, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Bianco *Maria Raffaela* di Michele, minore, ecc. vera proprietaria della rendita stessa.

A' termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta inscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 12 giugno 1908.

Per il direttore generale
GARBAZZI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 3.75 0[0 cioè: n. 424,610 d'iscrizione sui registri della Direzione generale per L. 30-28, al nome di Conte *Francesca* di Alfonso, minore, sotto la patria potestà del padre, domiciliata in Napoli, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Conte *Maria-Francesca* di Alfonso, ecc., vero proprietario della rendita stessa.

A' termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 12 giugno 1908.

Per il direttore generale
GARBAZZI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del consolidato 3 3[4 per cento, cioè: nn. 350,333 e 470,432 d'inscrizione sui registri della Direzione generale, per la rendita rispettiva di L. 22.50 e 30, al nome di *Bellini* Rosa di Emilio, nubile, domiciliata a Sant'Andrea di Conza (Avellino), furono così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi a *Bellino* Rosa di Emilio, nubile, domiciliata a Sant'Andrea di Conza (Avellino), vera proprietaria delle rendite stesse.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di dette inscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 12 giugno 1908.

Per il direttore generale
GARBAZZI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita del consolidato 3.75, 3.50 0[0, n. 422,259, per L. 180-168 al nome di Munaro Corinna fu *Antonio*, minore sotto la patria potestà della madre Garbato Alba vedova Munaro, domiciliata in Napoli, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all' Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Munaro Corinna fu *Giovanni* Antonio, ecc., come sopra, vera proprietaria della rendita stessa.

A' termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito pubblico si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 12 giugno 1908.

Per il direttore generale
GARBAZZI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 3 1[2 0[0, cioè: n. 2752 d'iscrizione sui registri della Direzione generale per L. 49 al nome di *Capogrossi* Maria, Francesco, Antonio, *Luisa*, Ginevra, Sergio ed Ottavio di Nicola, minori, sotto la patria potestà del padre, domiciliati in Sulmona (Aquila), fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a *Capograssi* Maria, Francesco, Antonio, *Eloisa*, Ginevra, ecc., come sopra, veri proprietari della rendita stessa.

A' termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 12 giugno 1908.

Pel il direttore generale
GARBAZZI.

Direzione generale del tesoro (*Divisione portafoglio*)

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 13 giugno, in lire 100.00.

AVVERTENZA.

La media del cambio odierno essendo di L. 99.95 e quindi non superiore alla pari, pel rilascio dei certificati dei dazi doganali del giorno 13 giugno occorre il versamento in valuta in ragione di L. 100 per 100.

MINISTERO D'AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

Ispettorato generale dell' industria e del commercio

Media dei corsi dei consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata d'accordo fra il Ministero d'agricoltura, industria e commercio e il Ministero del tesoro (*Divisione portafoglio*).

12 giugno 1908.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Senza cedola	Al netto degl' interessi maturati a tutt'oggi
3 3/4 % *netto*	104 59 94	102.72 94	102.91 51
3 1/2 % *netto*	103 62 22	101.87 22	102 03 97
3 % *lordo*....	69 47 36	68.27 36	68.99 47

CONCORSI

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

Concorso ad alcuni posti semigratuiti

nel R. educatorio « Maria Adelaide »
IN PALERMO

È aperto nel R. educatorio « Maria Adelaide » un concorso, per titoli di benemerenze delle famiglie e per esame delle aspiranti, ad alcuni posti semigratuiti vacanti nel prossimo anno scolastico.

I genitori delle aspiranti, o chi per essi, dovranno presentare al presidente del Consiglio direttivo, non più tardi del 30 giugno p., la loro domanda in carta da bollo da cent. 60 corredata dei seguenti documenti, debitamente legalizzati:

a) fede di nascita della concorrente dalla quale risulti che la medesima al 30 settembre prossimo abbia compito i sei anni e non abbia oltrepassato i dodici;

b) certificato di sana costituzione fisica e di efficace vaccinazione;

c) stato di famiglia;

d) dichiarazione della Giunta municipale sulla professione del padre, sulla qualità delle persone che compongono la famiglia, sulla somma che questa paga a titolo di contribuzione sul patrimonio dei genitori o della candidata stessa;

e) certificato dell'agente delle imposte del luogo dove la famiglia risiede;

f) certificato degli studi compiuti dalla concorrente;

g) documenti comprovanti le benemerenze delle famiglie.

La retta annuale per le alunne a posto semigratuito è di L. 450, oltre il corredo che è di L. 300, per il 1° anno qualora le famiglie non preferiscano di provvedere direttamente quello di primo ingresso, e negli anni successivi sempre di L. 200.

I pagamenti saranno fatti a rate trimestrali anticipate, e l'alunna paga l'intera retta del trimestre anche se entra a trimestre cominciato.

Nelle istanze dovrà essere indicato con precisione il domicilio della persona che rappresenta la candidata.

Palermo, 30 maggio 1908.

Il presidente del Consiglio direttivo
G. PITRÈ.

Parte non Ufficiale

PARLAMENTO NAZIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO — Venerdì, 12 giugno 1908

SEDUTA ANTIMERIDIANA

Presidenza del vice presidente GORIO.

La seduta è aperta alle ore 10.

Discussione del disegno di legge per gli ospedali riuniti di Roma.

CAVAGNARI rileva che da parecchio tempio l'Amministrazione ospitaliera di Roma domanda allo Stato provvedimenti finanziari per rimediare alla sua condizione imbarazzante: onde domanda se e quando quest'Amministrazione potrà avere un assetto normale e un bilancio equilibrato.

Dubita che il succedersi delle domande di aiuto siano indice di amministrazione disordinata; e perciò invita il Governo a vigilare su tutto ciò che ha tratto alle spese di diaria, alle giornate di degenza, alla severità nel consentire il ricovero dei malati e via dicendo.

Raccomanda poi al Governo di provvedere alle condizioni anche di altri ospedali che si trovano in gravi imbarazzi per il mancato o troppo tardivo rimborso delle spese per parte dei Comuni; e di assicurare la retta amministrazione del patrimonio dei poveri.

AROLDI dichiara di essere favorevole al disegno di legge; raccomandando però al ministro di migliorare l'Amministrazione dei beni fondiari degli ospedali, al fine di ricavarne tutto quel maggiore profitto che è possibile.

Raccomanda altresì che nel lavoro di quei beni fondiari si tenga conto delle cooperative.

SANTINI giustifica il disegno di legge che è assolutamente necessario; ma non può disconoscere che l'Amministrazione ospitaliera di Roma non ha proceduto sempre in modo lodevole, specie per ciò che ha tratto agli affitti dei beni fondiari e che furono stipulati in molti casi a patti irrisori.

Si unisce all'on. Cavagnari nel raccomandare la più oculata severità nell'amministrazione del patrimonio dei poveri.

Richiama poi l'attenzione del Governo e del Parlamento sulle condizioni della disciplina interna negli ospedali: disciplina che ora lascia moltissimo a desiderare.

Raccomanda al ministro di provvedere a migliorare gli stipendi dei medici, e di opporsi alla propaganda contro le suore che rendono dovunque ottimo servizio (Approvazioni).

SCELLINGO segnala al ministro la necessità di assicurare in tutti gli ospedali la cura delle malattie oftalmiche.

LEALI osserva che i comuni della provincia di Roma sono caricati di ingenti spese di spedalità pei loro amministrati che si debbono ricoverare negli ospedali romani; il che non crede giusto, nè rispondente alle intenzioni di coloro che costituirono il patrimonio dei poveri.

Prega perciò il ministro di studiare e di risolvere il grave problema.

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno, spiega che la ragione dei provvedimenti frequenti, che si sono dovuti prendere per gli ospedali di Roma, dipende da una parte dal fatto di una pessima amministrazione fino al 1884; e dall'altra dall'accrescimento della popolazione di Roma.

Lo Stato dovè perciò, fino dal 1884, prendere in esame il problema, tenendo conto delle speciali condizioni di Roma come capitale del Regno; e oggi, col disegno di legge, il problema viene effettivamente risoluto.

Lamenta che la beneficenza privata a favore degli ospedali sia, a Roma, scarsissima (Approvazioni) a differenza delle altre grandi città.

Riconosce l'opportunità di vigilare sulla gestione dei beni fondiari di proprietà degli ospedali, rilevando però che, dopo il 1884, l'amministrazione è di gran lunga migliorata. Vedrà se si possa affidare qualche lavoro alle cooperative.

Farà un'inchiesta rigorosa sulle condizioni di disciplina interna negli ospedali, e terrà conto della speciale raccomandazione dell'on. Scellingo.

Studierà infine la questione del rimborso delle spese per parte dei Comuni (Approvazioni).

FALLETTI, relatore, si associa alle spiegazioni e alle considerazioni dell'onorevole presidente del Consiglio, rilevando la necessità assoluta di un provvedimento che dia agli ospedali di Roma maniera di vivere senza imbarazzi.

E poichè il disegno di legge basta a sanare i mali del passato e ad eliminare le cause che li produssero, invita la Camera ad approvarlo (Bene).

(Sono approvati i primi 12 articoli).

MARAINI CLEMENTE, all'art. 23, segnala al ministro la necessità di assumere come infermieri ed infermiere in servizio degli ospedali solamente persone che diano assolute garanzie morali e materiali.

Lo prega di incoraggiare tutte le iniziative private, che mirino a fornire al servizio degli infermi personale abile e premuroso.

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno, riconosce opportune queste raccomandazioni, che terrà nel massimo conto.

(Sono approvati senza discussione gli altri articoli del disegno di legge).

Si approva senza discussione il disegno di legge per l'acquisto del fabbricato ad uso della scuola allievi ufficiali dei Reali carabinieri.

Discussione del disegno di legge per le volture negli antichi catasti.

MENDAJA, propone che i documenti da allegarsi alle domande di voltura si possano registrare col solo pagamento della tassa di registro, senza sopratasse o multe di registro e bollo.

Presenta in questo senso un'aggiunta all'articolo.

LACAVA, ministro delle finanze, dichiara di non poter accettare l'emendamento.

MENDAJA, lo ritira dopo le dichiarazioni del ministro, sperando che presenti una legge di condono.

(Il disegno di legge è approvato).

Sono approvati senza discussione i seguenti disegni di legge:

Provvedimenti relativi alle tombole e lotterie.

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa pel Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1907-908.

Sulla sequestrabilità e cedibilità degli stipendi e delle pensioni dei funzionari delle amministrazioni pubbliche.

Modificazioni alle leggi 2 giugno 1904, e 14 luglio 1907, relative agli ufficiali d'ordine delle amministrazioni dipendenti ed agli ufficiali d'ordine dei magazzini militari.

Provvedimenti per il corpo contabile militare.

Costituzione in comune di Ossona, frazione di Casorezzo.

Proroga del termine per il cambio delle vecchie cartelle del credito fondiario in liquidazione del Banco di Napoli in cartelle di nuovo tipo.

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1907-908.

Concorso dello Stato nelle spese per le onoranze ad Evangelista Torricelli e per la Mostra d'arte in Faenza.

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa pel Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario 1907-908.

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa pel Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1907-908.

Presentazione di una relazione.

RONCHETTI presenta la relazione sul disegno di legge: Aggregazione del comune di Lonato Pozzolo al collegio elettorale di Gallarate.

La seduta termina alle 12.10.

SEDUTA POMERIDIANA

Presidenza del presidente MARCORA.

La seduta incomincia alle 14.5.

SCALINI, segretario, legge il processo verbale della seduta di ieri, che è approvato.

Interrogazioni.

DARI, sotttosegretario di Stato per i lavori pubblici, risponde all'on. Meritani circa il miglioramento del servizio ferroviario sulle linee Verona-Rovigo e Mantova-Monselice mediante il raddoppiamento del binario sul tronco Cerea-Legnago.

Dichiara che l'Amministrazione ferroviaria non crede necessario tale raddoppiamento, perchè un solo binario è ora sufficiente al movimento dei treni.

MERITANI, sostiene che il raddoppiamento del binario rappresenta una necessità pel movimento di quella linea, specialmente quando, per circostanze speciali, si renda necessario un aumento dei treni. Spera che l'Amministrazione ferroviaria riprenderà in esame la questione, e si convincerà della necessità di siffatto provvedimento.

DARI, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, risponde agli onorevoli Paniè, Daneo, Albertini e Di Cambiano, che chiedono se sia stata deliberata la soppressione della sezione regionale dei veicoli in Torino, e quali ragioni avrebbero determinato un tale provvedimento.

Espone le incredibili ragioni di servizio, per le quali le due direzioni regionali dei veicoli di Torino e Bologna dovranno essere soppresse e riunite in un unico ufficio a Milano.

PANIÈ, lamenta che, in nome di pretese necessità di servizio, si sacrifichino gli interessi della città di Torino.

Chiede che agli impiegati si dia almeno un equo termine per raggiungere la nuova residenza.

Seguito della discussione del disegno di legge: « Concessione e costruzione di ferrovie ».

LUCIANI svolge il seguente ordine del giorno:

« La Camera, convinta che altri legittimi interessi ferroviari, nel disegno di legge non contemplati, reclamino sollecite provvidenze da parte del Governo e del Parlamento, passa all'ordine del giorno ».

Più specialmente chiede che col presente disegno di legge il Governo del Re sia autorizzato a far proseguire fino a Bari, toccando i comuni di Altamura, Cassano, Sannicandro, Bitritto e Loseto, la ferrovia indicata nell'art. 60 della legge, portante provvedimenti speciali a favore della provincia di Basilicata, a condizione che, tenuto conto della spesa occorrente per la completa costruzione dell'una e dell'altra strada, nonchè del contributo degli enti interessati al nuovo tracciato, del maggior traffico sicuramente prevedibile, e di altre circostanze di fatto, resti escluso ogni aggravio per l'erario dello Stato.

Propone in questo senso un emendamento all'articolo primo della legge.

Espone le molteplici ragioni, che suffragano tale sua proposta Insiste soprattutto sulla necessità del prolungamento fino a Bari, se vuolsi che l'intera linea sia redditizia.

Esprime l'augurio che la Camera vorrà riconoscere l'utilità della proposta dall'oratore propugnata, che giova ad un tempo agli interessi delle Puglie e a quelli della Basilicata. (Benissimo! Bravo!).

LUZZATTI LUIGI (Segni d'attenzione) ha presentato il seguente ordine del giorno sottoscritto anche dagli onorevoli Tecchio, Solimbergo, Loero, Vendramini, Papadopoli, Eugenio Valli, Bianchini, Galli e Teso:

« La Camera raccomanda al Governo la sollecita esecuzione delle ferrovie venete proposte nel presente disegno di legge e il pronto studio di altre che non vi furono comprese e si collegano con l'interesse generale dell'Italia ».

Premette che la deputazione veneta esaminò il problema delle linee ferroviarie della regione, in vista soprattutto delle necessità della difesa della frontiera orientale d'Italia.

Il Ministero accolse i voti in questo senso da essa formulati, e assunse l'obbligo di costruire direttamente quelle linee, che entro l'anno non fossero concesse all'industria privata.

Non dubita che il Governo osserverà questo obbligo, e all'uopo provvederà in tempo utile per essere in condizione di ottemperarvi. Inoltre il Governo assunse l'obbligo di crescere la potenzialità delle ferrovie esistenti.

Così essendo, l'oratore osserva agli onorevoli Wollemborg e Felissent, che con altri colleghi sono a propugnare la linea Ostiglia-Treviso, che lo stesso risultato può ottenersi, secondo alcuni tecnici, pei fini della difesa nazionale, anche solo coll'aumentare la potenzialità delle linee esistenti: ciò che appunto si sta facendo (Vivaci interruzioni del deputato Felissent che viene richiamato dal presidente).

L'oratore qualifica l'onorevole Felissent il più bel tipo di infallibilista (Ilarità); ed espone anche un'altra opinione tecnica di una direttissima Montagnana-Padova-Treviso.

Triplici binari, linea Ostiglia-Treviso, o Montagnana-Padova-Treviso, schivando gli angoli, ecco i problemi da studiarsi.

E questo, e non altro, è il significato del suo ordine del giorno; al quale perciò l'oratore confida che gli onorevoli Wollemborg e Felissent vorranno associarsi, anche per non pregiudicare questioni, che potrebbero ora essere premature.

Che se essi volessero persistere nella loro proposta, l'oratore voterà contro, pago di quanto già ha ottenuto, e che fino a poco tempo addietro pareva un sogno, nell'interesse della difesa nazionale (Vive approvazioni — congratulazioni).

BIANCHERI (segni di vivissima attenzione) ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La Camera invita il Governo a prendere in esame e sotto ogni aspetto le diverse proposte di linee ferroviarie tra la Liguria occidentale ed il Piemonte »,

Nota che queste varie proposte traggono tutte la loro ragione d'essere dalla configurazione geografica della valle del Tanaro e della Liguria occidentale.

Ciò spiega come ognuna delle molteplici vallate, che solcano quella regione, reclamino quel tracciato, che più sia conforme ai propri interessi.

Nel conflitto dei vari interessi, l'oratore esprime il convincimento che la linea, la quale meglio concilierebbe i vari interessi, sia quella che, volgendo su Albenga, verrebbe in tal modo anche a servire il traffico di Oneglia, di Porto Maurizio, nonchè di Sanremo, città operosa e gentile, giardino del Mediterraneo, convegno della migliore società internazionale (Benissimo — Bravo).

L'oratore, che ricorda con gratitudine come altra volta il Governo e la Camera abbiano riconosciuto i sacrosanti interessi della sua nativa regione, confida che anche questa volta le sue raccomandazioni saranno benevolmente accolte; e sarà adottando una risoluzione, la quale, conciliando nel modo migliore i vari interessi, varrà a troncare nascenti agitazioni che potrebbero, se non infrenate, dar luogo a seri inconvenienti.

Conclude perciò esortando il Governo a studiare maturamente la questione, ed a risolverla nel modo, che crederà migliore nell'interesse delle popolazioni liguri, e soprattutto nell'interesse generale del paese (Benissimo).

Associandosi poi all'on. Astengo, insiste egli pure pel sollecito raddoppiamento del binario sulla linea da Genova a Ventimiglia; linea d'immenso traffico e di vera importanza internazionale, anche in vista degli impegni assunti colla Francia (Bene).

Ritornando alla questione delle comunicazioni fra la valle del Tanaro e la Liguria Occidentale, afferma che la questione si pone nel seguente dilemma.

O il Governo ritiene sufficienti le due attuali linee Cuneo-Ventimiglia e Torino-Savona, opportunamente completate e coordinate; ed allora lo dichiari senz'altro, per tagliar corto a vane speranze ed evitare successive pericolose delusioni.

O il Governo crede necessaria una nuova linea intermedia; ed allora il tracciato di questa si determini al più presto possibile, tenendo conto esclusivamente degli interessi generali del traffico, ai quali le popolazioni ligure sapranno certamente sacrificare i loro particolari interessi, dando così novella prova del loro antico e non mai smentito patriottismo. (Vivissime approvazioni. — Vivissimi e prolungati applausi. — Moltissimi deputati si congratulano con l'oratore. — La seduta è sospesa per alcuni istanti).

FANI, anche a nome degli onorevoli Tecchio, Mirabelli, Fazi F., Gaudenzi, Galli R., Comandini, Campi Numa, presenta il seguente ordine del giorno:

« Considerato che l'Adriatico-Tiberina fu sempre riconosciuta quale linea del massimo abbreviamento tra Venezia e Roma;

« che per essa verrebbe infatti ridotto di oltre cento chilometri il percorso tra la città di Venezia e la città capitale d'Italia;

« che inoltre è linea rispondente sotto il punto di vista militare alle necessità della difesa nazionale;

« la Camera, in coerenza dei voti altra volta espressi;

« riconosce e dichiara la suprema utilità e necessità della costruzione della linea Adriaco-Tiberina e invita il Governo a volere entro un termine breve presentare al Parlamento la relativa proposta ».

Esordisce rivolgendo un reverente saluto a Giuseppe Biancheri, e augurando alla Patria che la veneranda canizie di lui onori ancora per lungo tempo il Parlamento italiano. (Vivi applausi).

Ricorda poi come da molti anni sia stata riconosciuta la importanza della linea Adriaco-Tiberina, dall'oratore propugnata siccome quella, che abbrevierebbe di ben 160 chilometri il percorso da Venezia a Roma, e assumerebbe una grande importanza anche nei rapporti internazionali, nonchè in quelli strategici.

Spera che il ministro e l'onorevole relatore faranno alle sue vive raccomandazioni un'accoglienza, che non contraddirà tutti i precedenti parlamentari della questione (Approvazioni).

ANGIOLINI presenta e svolge il seguente ordine del giorno:

« La Camera, mentre approva l'opera del Governo, per quanto riflette il presente disegno di legge, confida di vedere iniziata al più presto la costruzione della direttissima Firenze-Bologna e passa alla discussione degli articoli ».

Esprime la gratitudine delle popolazioni interessate per il Governo, augurandosi che gli studi ed i lavori per la nuova direttissima procedano colla maggior sollecitudine possibile.

MARAINI CLEMENTE, a nome anche degli onorevoli Fortunati e Rasponi, dà ragione del seguente ordine del giorno:

« La Camera, convinta della importanza della linea Frosinone-Terracina, come allacciamento tra l'attuale linea Roma-Napoli e la futura direttissima, invita il Governo a comprenderla in un ulteriore programma di costruzioni ferroviarie ».

Dimostra come questa da lui propugnata gioverà grandemente allo sviluppo del porto di Terracina, e darà pure novella vita al circondario di Frosinone, che soffrì sì grave danno quando rimase tagliato fuori dal nuovo percorso della linea Roma-Napoli. (Bene).

CAMERA, anche a nome degli onorevoli Giuliani e Guerritore, svolge un ordine del giorno, col quale, ritenuto che la rete ferroviaria della provincia di Salerno è evidentemente incompleta, e non risponde alle finalità della circolazione e del traffico di tutto il Mezzogiorno d'Italia, si esprime la fiducia che il Governo studierà il problema delle ferrovie del Salernitano; e proporrà al Parlamento con la maggiore sollecitudine i provvedimenti opportuni.

L'oratore osserva che le linee Napoli Salerno-Siciniano-Potenza-Metaponto, Napoli-Salerno-Sicigliano-Lagonegro-Castrovillari-Cosenza, Napoli-Salerno-Battipaglia-Reggio-Calabria, costituiscono con la Napoli-Foggia le quattro principali arterie ferroviarie del Mezzogiorno; mentre manca la segante, che faccia rispondere le dette linee alle loro alte finalità.

Osserva pure che la trazione elettrica darà alle linee stesse la forma più perfezionata dell'esercizio, e meglio rispondente ai postulati, cui le linee stesse debbono corrispondere, specialmente pel tratto Napoli-Salerno.

Afferma esser una necessità il collegamento dei due capoluoghi di circondario di Sala Consilina e di Vallo della Lucania.

Nota che la diramazione per la Valle del Calore rappresenta una parte di quella linea trasversale, che renderà completa la rete stradale del Mezzogiorno.

Nota pure che la Montesano-Sapri completerà alla segante delle quattro arterie principali con la linea di Basilicata, che dalla Valle dell'Agri arrivi nel Vallo di Teggiano, allacciandosi alla Sicignano Lagonegro.

Rileva che la Contursi-Conza congiungerebbe con evidente utilità la Napoli-Avellino-Benevento con la Napoli-Salerno-Potenza, e rappresenterebbe un correttivo di giustizia per plaghe abbandonate, che unicamente da questa ferrovia possono trarre elementi di vita novella.

Avverte infine che la Sicignano-Lagonegro-Castrovillari-Cosenza non ha scopo, se non è proseguita a scartamento normale per ragioni evidenti militari e commerciali.

Conclude esprimendo la fiducia che la Camera accoglierà l'ordine del giorno (Bene).

MASCIANTONIO svolge il seguente ordine del giorno:

« La Camera invita il Governo a comprendere tra gli studi di nuove ferrovie una variante della Sulmona-Isernia che, rimediando ai gravi inconvenienti del presente fra le stazioni di Canzano e Casteldisangro, raggiunga il fine per cui fu costruita quell'importante linea ferroviaria ».

Espone come tale variante sia assolutamente necessaria, se vuolsi che la linea arrechi i vantaggi economici, sociali, politici e militari che si ha diritto di attendersi da essa.

Chiede al Governo che la questione sia studiata con la dovuta attenzione (Bene).

LUCERNARI, anche a nome degli onorevoli Giovanni Torlonia, Fusco, Cantarano e Scellingo, svolge il seguente ordine del giorno:

« La Camera, riconosciuta la opportunità di congiungere il litorale Adriatico e quello Mediterraneo col minore onere possibile, e convinta della urgenza di dotare importanti centri agricoli industriali delle necessarie comunicazioni ferroviarie, confida che il Governo voglia eseguire il progetto della ferrovia Roccasecca-Pontecorvo-Formia approvato da oltre 20 anni dal Consiglio superiore dei lavori pubblici ».

Insiste in questa idea, che già altre volte sostenne dinanzi alla Camera, perchè questa linea traversale acquisterà grande importanza quando sia costruita la direttissima Roma-Napoli.

Raccomanda perciò vivamente che il suo ordine del giorno sia accolto.

PINNA, anche a nome dell'on. Abozzi, illustra il seguente ordine del giorno:

« La Camera, convinta dell'urgenza e della necessità di provvedere al completamento delle ferrovie secondarie in Sardegna, e specialmente al prolungamento della Macomer-Nuoro, fino al mare, e della Cagliari-Sorgono fino ad Oniferi, nonchè all'allacciamento della Cagliari-Tortoli con quest'ultima, invita il Governo ad affrettarne gli studi relativi »

Nonostante le dichiarazioni del Governo, mantiene l'ordine del giorno con la piena coscienza di compiere un preciso dovere illuminando la Camera ed il paese sulle vere condizioni del problema ferroviario in Sardegna.

Ricorda gli ingenti sacrifici sopportati dall'Isola, senza che ne derivassero beneficî adeguati.

Dimostra poi che i tronchi da lui richiesti rispondono ad antiche aspirazioni, e rappresentano il minimo delle assolute necessità dell'Isola, anche per collegarne i porti con la parte interna.

Confida quindi che il Governo vorrà provvedere in qualche modo perchè i giusti ed urgenti desideri della Sardegna siano finalmente soddisfatti (Bene — Bravo).

SPIRITO FRANCESCO, anche a nome degli onorevoli Arlotta, Santamaria, Mango e molti altri, dà ragione del seguente ordine del giorno:

« La Camera invita il Governo a provvedere alla costruzione dell'intera linea direttissima Roma-Napoli nell'istesso periodo di tempo già stabilito per la costruzione del tratto intermedio Amaseno-Formia, estendendo la disposizione dell'articolo 22 del disegno di legge anche alla spesa ulteriore occorrente per la costruzione di tutta la linea ».

Pur sapendo che il Governo non è disposto ad accogliere l'ordine del giorno, non rinuncia ad illustrarlo, perchè ne ebbe mandato da numerosi deputati convenuti in Napoli, e perchè la richiesta in esso contenuta risponde ad un vitale interesse della più popolosa città del Regno. (Interruzioni dell'onorevole ministro dei lavori pubblici).

Ricorda i solenni impegni, che con ben nove leggi il Parlamento prese pel soddisfacimento di questo interesse, che, oltre che regionale, è di alta importanza nazionale; rammentando in special modo che la direttissima Roma-Napoli doveva, per tassativa disposizione di legge, esser compiuta entro il 1886.

È quindi necessario che i lavori sul primo e sul terzo tronco della linea siano iniziati senza indugio, e siano condotti in modo da esser compiuti insieme con quelli del tronco intermedio Amaseno-Formia.

Combatte la obiezioni di ordine tecnico e finanziario, accennando all'eventuale opportunità di affidare all'industria privata la costruzione della linea, ed esprimendo la certezza che, data la importanza della linea, il parlamento non si ricuserebbe di approvare provvedimenti eccezionali.

Ricorda le promesse e gli affidamenti dati dal compianto ministro Gianturco per l'imminente esecuzione della direttissima Roma-Napoli.

Esprime la ferma speranza che il presidente del Consiglio e l'on. Bertolini sapranno mantenere tali promesse, e che la Camera li vorrà confortare col suo consenso a soddisfare i desideri legittimi ed urgenti della città di Napoli (Vive approvazioni — Congratulazioni).

GIUSSO, per fatto personale (Segni d'attenzione), rilevando alcune parole dell'on. Spirito, che potrebbero suonare come un biasimo a lui diretto, dichiara che, quando, essendo ministro, presentò la legge sugli accessi al Sempione, non comprese in essa anche la direttissima Roma-Napoli per non ritardare l'esecuzione di linee, che assolutamente dovevano compiersi nel termine prestabilito.

Così pure la legge successiva considerò la direttissima alla stessa stregua di tutte le complementari.

Ed anche allora l'oratore obbedì ad un alto dovere, inspirandosi a quei sensi di patriottismo, che sa condivisi da tutta la Camera.

Dati questi precedenti, non può ora non deplorare vivamente che, mentre tutte o quasi, le complementari sono state appaltate, Napoli debba ancora attendere lunghi anni l'adempimento di una solenne reiterata promessa.

Esprime la fiducia che in questa, che è questione eminentemente italiana, l'onorevole Bertolini vorrà ispirarsi a quello stesso senso di patriottismo e di solidarietà nazionale, a cui si ispirarono egli, l'oratore, ed il compianto Emanuele Gianturco. (Vive approvazioni — Commenti).

BERTOLINI, ministro dei lavori pubblici, (segni d'attenzione) all'on. Spirito dichiara che i propositi del Governo circa la direttissima Roma-Napoli sono stati fraintesi.

All'on. Giusso afferma che egli, l'oratore, non sarà, quanto a patriottismo, secondo ad alcuno de' suoi predecessori.

Ricorda poi all'on. Spirito, all'on Giusso, alla Camera, che all'oratore spetta il merito di aver completato il progetto della linea, raddoppiandone il binario, con una spesa maggiore di 86 milioni, che è precisamente quella contemplata dal presente disegno di legge.

Non comprende di che abbiano a dolersi l'on. Spirito ed i suoi colleghi.

Assicura che i fondi stanziati sono più che sufficienti per tutte quelle opere, che sarà possibile compiere nel quadriennio.

Osserva poi che sarebbe inutile appaltare i tronchi estremi, quando non fossero condotte a buon punto le perforazioni delle gallerie.

Dichiara nel modo più esplicito che farà quanto è in poter suo perchè i lavori della direttissima siano compiuti prima del termine dei pagamenti, stabilito in sedici anni.

Confida che queste franche e precise dichiarazioni varranno a rassicurare le popolazioni interessate circa i propositi del Governo.

Conclude affermando che reputa suo dovere continuare, in questa come nelle altre questioni, l'opera iniziata dal suo illustre predecessore (Approvazioni — commenti).

PANIÈ, anche a nome degli onorevoli Daneo, Albertini, Di Cambiano e Richard, svolge il seguente ordine del giorno:

« La Camera confida che il Governo provvederà alle opportune opere:

1° per porre il tratto oltre Arquata della Genova-Torino nelle stesse condizioni della direttissima Milano-Genova oltre Arquata;

2° per la pronta e completa sistemazione della linea del Fréjus in modo che essa corrisponda adeguatamente alle esigenze del traffico internazionale ».

Dimostra come i provvedimenti reclamati nella prima parte di tale ordine del giorno sieno necessari per assicurare a Torino e alle industrie piemontesi quella parità di trattamento con Milano, e colle industrie della regione lombarda, che gli stessi rappresentanti di questa regione e il Governo hanno riconosciuto doverosa.

Insiste poi vivamente sulla sistemazione della linea del Fréjus. Il Governo deve fare subito e certamente in tempo per l'esposizione del 1911 i lavori che ha progettati. Ma questi devono poi essere completati in modo che la linea risponda alle finalità sue

Si tratta non solo di un atto di giustizia per Torino, ma di alti, di grandi, di indiscutibili interessi nazionali (Vive approvazioni — Congratulazioni).

LEALI dà ragione del seguente ordine del giorno:

« La Camera, convinta dell'importanza commerciale, agricola militare della linea trasversale Umbro-Maremmana-Foligno-Todi-Orvieto-Porto Santo Stefano, invita il Ministero a compiere l'esame degli studi presentati dal Comitato locale ed a comprenderla nell'elenco delle linee da costruirsi ».

Raccomanda alla benevola attenzione del Governo e della Camera questa linea, la quale sarà fonte di prosperità per tutta una regione ora assolutamente priva di comunicazioni ferroviarie.

Si associa ai voti formulati per la direttissima Roma-Bologna.

Prega infine il ministro di determinare il progetto per la Civitavecchia-Orte (Bene).

PINI ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La Camera, plaudendo al concetto informatore della legge passa alla discussione degli articoli ».

Constata che la legge apre due nuovi valichi appennini, dotando di due nuove e potenti arterie la nostra rete ferroviaria, soddisfacendo ad una necessità da molto tempo sentita ed esaudendo voti reiteratamente espressi.

Ringrazia i colleghi che altra volta si associarono ad una mozione da lui presentata nello stesso senso.

Si compiace che anche i rappresentanti di regioni, le quali temono, forse a torto, un danno dalla nuova direttissima Bologna-Firenze, abbiano dichiarato di dar voto favorevole alla legge in nome degli interessi nazionali.

Fa voti egli pure perchè i desideri della regione pistoiese per una linea Pistoia-Empoli possano essere esauditi.

Raccomanda infine di tener conto delle raccomandazioni fatte dall'on. Carmine circa le tariffe. (Benissimo).

RUBINI dà ragione del seguente ordine del giorno sottoscritto pure dagli onorevoli Rota Attilio, Tecchio, Arlotta, Torrigiani, Torlonia Leopoldo, Turati, Pini, Luzzatti, Carmine, Gavazzi, e Reggio:

« La Camera, augurando prossima un'intesa coll'amica Confederazione elvetica, circa la costruzione di un nuovo valico alpino, il quale congiunga i Cantoni orientali di quello Stato colla Valle del Po, esprime il voto che il concorso di qualsiasi specie, a cui l'Italia fosse chiamata per l'esecuzione dell'opera, sia esclusivamente riservato a quella soluzione che mantenga in territorio italiano le linee meridionali di accesso alla galleria centrale delle Alpi e non ci metta in condizioni di inferiorità riguardo al possesso e all'esercizio di quest'ultimo ».

Accenna al valico dello Spluga che, secondo l'oratore, meglio risponderebbe agli interessi italiani ed al concetto espresso nel suo ordine del giorno.

Ricorda gli studi fatti in questo senso e li segnala all'attenzione del Governo e [illegible] che il valico della Greina sboccherebbe sempre in territorio politicamente svizzero, mentre quello dello Spluga, attraversate le Alpi, sboccherebbe subito in territorio italiano e servirebbe ad un maggior numero di nostre Provincie

Accenna che la soluzione da lui propugnata è quella che gioverebbe maggiormente ai nostri traffici ed alle nostre esportazioni, specie se sapremo adottare un sistema di opportune tariffe di trasporto, che rafforzi il naturale incremento dei traffici stessi.

Esprime il convincimento che la Svizzera si accorderà facilmente con l'Italia per la linea dello Spluga, specialmente ricordando quanto l'Italia fu arrendevole quando si trattò del traforo del Gottardo.

Confida che il Governo ispirerà a questi concetti le sue eventuali deliberazioni (Vivo approvazioni — Molti deputati vanno a congratularsi con l'oratore).

Presentazione di una relazione.

BOLOGNESE presenta la relazione sulla proposta di legge: tombola telegrafica nazionale a favore dell'ospedale di Barletta.

Votazione segreta.

SCALINI, segretario, fa la chiama.

PRESIDENTE comunica il risultato della votazione segreta sui seguenti disegni di legge:

Tombola telegrafica nazionale a favore dell'erigendo ospedale comunale di Nicotera:

Favorevoli 188
Contrari 57

(La Camera approva).

Autorizzazione di una tombola a beneficio dei RR. ospedali ed ospizi di Lucca:

Favorevoli 185
Contrari 60

(La Camera approva).

Per gli ospedali riuniti di Roma:

Favorevoli. 204
Contrari 44

(La Camera approva).

Acquisto del fabbricato ad uso della scuola allievi ufficiali RR. carabinieri:

Favorevoli 210
Contrari 33

(La Camera approva).

Provvedimenti per facilitare l'esecuzione delle volture negli antichi catasti:

Favorevoli 218
Contrari 26

(La Camera approva).

Provvedimenti relativi alle tombole e lotterie:

Favorevoli. 191
Contrari 52

(La Camera approva).

Sulla sequestrabilità e cedibilità degli stipendi e delle pensioni dei funzionari delle Amministrazioni pubbliche:

Favorevoli 209
Contrari 32

(La Camera approva).

Modificazioni alle leggi 2 giugno 1904, n. 216, e 14 luglio 1907, n. 484, relative agli ufficiali d'ordine delle Amministrazioni dipendenti ed agli ufficiali d'ordine dei magazzini militari:

Favorevoli 212
Contrari 29

(La Camera approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Abbruzzese — Abignente — Abozzi — Agnesi — Agnetti — Albasini — Albertini — Albicini — Alessio Giovanni — Alessio Giulio — Angiolini — Arlotta — Aroldi — Artom — Astengo — Aubry — Avellone.

Baranello — Barracco — Bastogi — Bergamasco — Bertarelli

— Bertetti — Bertolini — Bettòlo — Biancheri — Bianchini — Bolognese — Bonicelli — Borghese — Borsarelli — Boselli — Botteri — Bracci — Brandolin — Brizzolesi.

Calissano — Callaini — Calleri — Camera — Camerini — Campi Emilio — Canevari — Capaldo — Caputi — Cardani — Carmine — Carnazza — Cassuto — Castiglioni — Castoldi — Cavagnari — Centurini — Cerulli — Cesaroni — Chimienti — Chiozzi — Ciacci Gaspero — Ciappi Anselmo — Ciccarelli — Ciccarone — Cimati — Cimorelli — Cirmeni — Ciuffelli — Cocco-Ortu — Compans — Cornaggia — Cornalba — Costa Andrea — Crisafavi — Credaro — Crespi Silvio — Curreno — Cuzzi.

Da Como — D'Alife — Dal Verme — Daneo — Dari — De Asarta — De Bellis — Del Balzo — Dell'Acqua — Della Pietra — De Marinis — De Michele-Ferrantelli — De Michetti — De Nava — De Novellis — De Viti De Marco — Di Cambiano — Di Lorenzo — Di Sant'Onofrio.

Fabri — Facta — Falconi Gaetano — Falconi Nicola — Falletti — Fani — Faranda — Farinet Alfonso — Fasce — Fazi Francesco — Felissent — Fera — Ferraris Carlo — Finocchiaro-Aprile — Fortunati Alfredo — Fortunato Giustino — Fradeletto — Furnari.

Galli — Gallini Carlo — Gallino Natale — Gallo — Gaudenzi — Giaccone — Ginori-Conti — Giovagnoli — Giovanelli — Girardi — Giuliani — Giusso — Goglio — Gorio — Greppi — Grippo — Guarracino — Guastavino — Guicciardini.

Lacava — Landucci — Leali — Leone — Libertini Pasquale — Loero — Lucca — Lucernari — Luciani — Lucifero Alfonso — Lucifero Alfredo — Luzzatti Luigi.

Majorana Giuseppe — Manfredi — Mango — Manna — Maraini Clemente — Maraini Emilio — Marazzi — Maresca — Margaria — Masciantonio — Masoni — Matteucci — Meardi — Mendaia — Merci — Meritani — Mezzanotte — Micheli — Mira — Molmenti — Montagna — Montauti — Morando — Morelli Enrico — Morelli-Gualtierotti — Morgari — Moschini.

Negri de Salvi — Nuvoloni.

Odorico — Orlando Salvatore — Orlando Vittorio Emanuele — Ottavi.

Pais-Serra — Pala — Paniè — Pansini — Papadopoli — Pascale — Pellerano — Pennati — Pescetti — Pini — Pinna — Placido — Podestà — Pompilj — Pozzi Domenico — Pozzo Marco — Proto-Pisani — Pugliese.

Queirolo.

Raineri — Rampoldi — Rasponi — Rava — Rebaudengo — Reggio — Riccio Vincenzo — Ridola — Rizzetti — Rossi Luigi — Rossi Teofilo — Rota Francesco — Rubini — Ruffo — Ruspoli.

Santamaria — Santini — Scaglione — Scalini — Scano — Scellingo — Schanzer — Scorciarini-Coppola — Silva — Solimbergo — Sonnino — Sormani — Spirito Beniamino — Staglianò — Strigari.

Targioni — Tedesco — Teodori — Tinozzi — Torlonia Giovanni — Torrigiani — Treves — Turati — Turbiglio — Turco.

Valentino — Valeri — Valle Gregorio — Valli Eugenio — Vicini — Villa.

Weil-Weiss — Wollemborg.

Zerboglio.

Sono in congedo:

Ballarini — Barzilai — Bernini.

Capece-Minutolo — Coffari — Cortese — Costa-Zenoglio.

D'Aronco.

Fazzi Vito.

Gallina Giacinto — Gucci-Boschi — Gussoni.

Larizza — Libertini Gesualdo.

Majorana Angelo — Malvezzi — Marescalchi — Marghieri — Melli.

Orioles.

Pavia — Pipitone — Poggi.

Raccuini — Raggio — Rastelli — Ravaschieri — Resta-Pallavicino — Rizza Evangelista — Romanin-Jacur — Romussi — Rosadi — Rossi Gaetano — Rovasenda.

Soulier.

Teso — Testasecca.

Ventura — Vetroni.

Sono ammalati:

Arnaboldi.

Bottacchi — Buccelli.

Calvi Giusto — Cocuzza.

De Luca Paolo Anania — Donati.

Massimini — Modestino — Monti-Guarnieri — Morpurgo.

Pantano — Pilacci.

Rizzo Valentino — Rossi Enrico.

Assenti per ufficio pubblico.

De Amicis.

Pastore.

Interrogazioni.

CIMATI, segretario, ne dà lettura.

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro dell'agricoltura, circa la presentazione, più volte promessa, di un disegno di legge per il miglioramento economico del personale delle Regie scuole agrarie speciali.

« G. Ciacci, Raineri, Cameroni Poggi, Ottavi, Scalini ».

« Il sottoscritto interroga il ministro delle poste e dei telegrafi, sulle cause del permanente disservizio telefonico tra la capitale e la Sicilia.

« De Felice-Giuffrida ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro di agricoltura, industria e commercio per sapere se intenda presentare il disegno di legge sul miglioramento delle scuole pratiche e speciali di agricoltura, prima che la Camera prenda le vacanze.

« De Felice-Giuffrida ».

Sui lavori parlamentari.

DE MICHETTI chiede nuovamente a qual punto si trovino i lavori della Commissione che esamina il disegno di legge per l'aggregazione di Fano Adriano al mandamento di Montorio al Vomano.

PRESIDENTE risponde che la Commissione ha nominato una sottocommissione, la quale deve fare indagini sulla opportunità della proposta.

DE MICHETTI, considerato che la proposta di legge rimonta al giugno 1905, propone che la Camera prefigga alla Commissione il termine di otto giorni per riferire sulla proposta.

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno, crede che questa proposta debba essere inscritta nell'ordine del giorno.

PRESIDENTE nota che, decorso inutilmente il termine prefisso, la Camera potrà deliberare di discutere la proposta anche senza la relazione.

Intanto la proposta dell'on. De Michetti sarà inscritta nell'ordine del giorno di domani.

La seduta termina alle 19.25.

DIARIO ESTERO

Il convegno di Reval è finito. I Sovrani d'Inghilterra sono ripartiti per Londra e quelli di Russia per Pietroburgo. Sui risultati politici di esso il telegrafo trasmette da Reval, 11, una nota di evidente carattere ufficioso, la quale è così concepita.:

« Secondo informazioni provenienti da fonte autorevole, l'incontro dei Sovrani d'Inghilterra e di Russia ha avuto il risultato di confermare e di consolidare le relazioni amichevoli cominciate l'anno scorso dagli accordi tra i due Governi.

Durante l'incontro di Reval, Iswolski e sir Charles Hardinge hanno constatato che questi accordi avevano la più lieta influenza sullo svolgimento pacifico delle varie questioni che essi riguardavano.

La più completa identità di vedute continua a regnare ora tra la Russia e l'Inghilterra circa la questione della Persia e dell'Afganistan e circa gli incidenti recentemente avvenuti sulla frontiera dell'India e dell'Afganistan e su quella della Russia e della Persia, che non possono dar luogo ad alcun malinteso fra i due Governi.

Per quanto riguarda la Persia, i governi russo ed inglese sono sempre stati fermamente decisi di rispettarne l'integrità e l'indipendenza.

Le trattative che continuano da qualche tempo tra i due Governi circa le questioni macedoni possono considerarsi prossime a condurre ad un accordo completo. Non resta più che dare una forma definitiva a questo accordo che, si spera, servirà di base ad un accordo generale tra le potenze interessate all'opera delle riforme in Macedonia.

Il ministro degli affari esteri russo e sir Charles Hardinge hanno potuto convincersi nuovamente del desiderio reciproco della Russia e dell'Inghilterra di mantenere le migliori relazioni con tutte le altre potenze e di non dare ad alcuna di esse motivi di preoccupazione circa lo scopo prefisso, sia con gli accordi speciali tra i due paesi, sia colle loro vedute politiche generali, e ciò non può mancare di contribuire a mantenere e a consolidare la pace ».

***

I giornali tedeschi ed austriaci, specialmente quelli noti per i loro rapporti con le rispettive cancellerie, escono dal primitivo riserbo ed a loro volta commentano i brindisi scambiati a Reval.

L'officiosa *Norddeutsche Allgemeine Zeitung* di Berlino scrive:

« I brindisi scambiati dai due Sovrani sono caratterizzati dalla espressione di calda simpatia che i due Sovrani hanno messo nelle loro parole.

« Dal punto di vista politico sembrano degni di nota gli accenni sottolineati alla importanza che l'accordo circa l'Asia centrale ha assunto per il riavvicinamento dei due paesi e che, secondo le parole del Re, esso deve ancora avere per la definizione di parecchie gravi questioni. Forse si deve in ciò vedere un accenno alla prossima conclusione dei negoziati anglo-russi relativi ai nuovi progetti delle riforme in Macedonia e ai compiti che incombono alla diplomazia russa e a quella inglese per la soluzione delle difficoltà che presenta l'attuale situazione in Persia.

« Innanzi tutto nei loro brindisi i due Sovrani fecero rilevare che il mantenimento della pace mondiale è il loro scopo comune. Il tono calmo e sincero dei discorsi dei due Sovrani si accorda con le opinioni espresse dalla parte più seria della stampa inglese e russa di fronte ai tentativi di dare allo incontro di Reval un significato ostile verso la Germania ».

La berlinese *Vossische Zeitung* dice che i brindisi dello Czar e del Re Edoardo segnano un cambiamento di estrema importanza nella politica orientale ed in quella generale dell'Europa. Non è più come per l'addietro, coll'Austria-Ungheria, ma coll'Inghilterra che la Russia elabora i progetti definitivi per le riforme in Macedonia. Reval ha sostituito Muerzsteg. È naturale che tali modificazioni provochino preoccupazioni in qualche circolo. L'affermazione del desiderio della pace è nondimeno destinata a dissipare le inquietudini.

Il *Frendenblatt* di Vienna dice:

« Nulla autorizza a credere che la Russia sia sul punto di abbandonare il principio fondamentale della sua politica estera consistente nel mantenimento dello *statu quo*. Oggi la Russia è soprattutto preoccupata della sua situazione interna ed ha bisogno di una politica estera che consolidi lo stato di cose esistente ed appiani i vecchi conflitti.

« L'amicizia inglese è a questo fine assolutamente necessaria e sarebbe vano credere che la politica russa si allontani da questo scopo per fare una punta contro la Germania. Noi consideriamo senza inquietudine l'intervista di Reval, convinti che si lavorerà al consolidamento della pace ».

***

La lotta elettorale negli Stati Uniti d'America per la nomina del futuro presidente si accentua.

Le convenzioni repubblicane e democratiche degli Stati hanno sin d'ora designato i loro delegati alle convenzioni nazionali dei due partiti. Quella del partito repubblicano si aprirà il 16 giugno a Chicago, quella del partito democratico a Denver, il 7 luglio, per scegliere e proclamare il candidato di ciascun partito alla presidenza degli Stati Uniti alle elezioni di novembre.

Attualmente il Comitato repubblicano nazionale procede alla verifica dei poteri dei delegati alla convenzione di Chicago e all'attribuzione dei seggi che danno luogo a contestazioni in seguito ai disaccordi nelle convenzioni degli Stati sulla scelta dei loro delegati e sulle istruzioni che sono date loro, di sostenere nella convenzione nazionale del partito tale o tal'altra candidatura presidenziale.

Vi erano 223 seggi così contestati nella convenzione di Chicago. Sin qui il Comitato repubblicano ha dato vittoria ai delegati che appoggiano Taft. Ne consegue che questi avrà tutte le probabilità d'esser nominato candidato paesidenziale a primo scrutinio.

In quanto a Roosevelt, sarà ora assolutamente dimostrato ch'egli non accetterà d'esser portato di nuovo candidato alla presidenza degli Stati Uniti. Si propone infatti, secondo assicurano i giornali americani, di partire nell'aprile prossimo con suo figlio per la caccia grossa in Africa.

***

Sugli avvenimenti di Persia un dispaccio da Londra, 11, dice:

« L'*Agenzia Reuter* è autorizzata a dichiarare che alla Legazione persiana di Londra sono giunti telegrammi che smentiscono la notizia della fuga dello Scià da Teheran. Sembra che lo Scià non abbia nemmeno oltrepassate le mura della città. A cagione del gran caldo la Corte ha lasciato il palazzo posto nel centro della città e si è trasferita a Baghe Scià, un palazzo estivo di bellezza meravigliosa, situato nel centro di un parco incantevole, celebre in tutta la Persia. Ogni anno lo Scià si reca a passare l'estate nel palazzo di Sab eb Rauyeth, che è a qualche distanza dalla città. Il fatto che lo Scià ha preferito restare in città, trasferendosi soltanto ad un altro palazzo, dimostra che egli è conscio della presente situazione interna, e non vuole allontanarsi troppo dalla capitale ».

NOTIZIE VARIE

ITALIA.

S. M. il Re si è recato, ieri mattina, in automobile, fuori porta Pia, dove sulla via Nomentana ebbe luogo una tattica militare a cui presero parte alcuni reparti di truppa della guarnigione di Roma.

S. M. il Re ha ricevuto in udienza privata il comm. Giuseppe Pizzorni, R. delegato per l'Amministrazione civile delle RR. basiliche palatine pugliesi.

S. M. ebbe parole di elogio per l'andamento di quella importante azienda e trattenne in lunga e cordiale conversazione il comm. Pizzorni.

S. M. il Re ricevette pure nella giornata di ieri, in udienza privata il prof. comm. Emanuele Pisani che gli fece omaggio di una sua recente pubblicazione sulle « Riforme in rapporto alla politica finanziaria ed al bilancio dello Stato ».

Il Sovrano s'interessò delle questioni svolte nell'opuscolo presentatogli e ne complimentò l'autore.

S. E. Sanarelli in Sicilia. — Ieri, a Marsala, S. E. il sottosegretario di Stato Sanarelli, dopo avere fatto visita al Municipio, si recò colle autorità a visitare nel porto il luogo dello sbarco dei Mille ed i grandiosi stabilimenti enologici Woodhouse, Florio e Ingham, esprimendo la sua ammirazione per la loro imponenza.

La casa Ingham offrì a S. E una colazione.

Salutato dalle autorità, S. E. Sanarelli ripartì nel pomeriggio per Salerno o Roma, dopo avere espresso i suoi ringraziamenti per le festosissime accoglienze fattegli dalla cittadinanza.

Giunto a Palermo S. E. Sanarelli s'imbarcò subito sul postale in partenza per Napoli per ritornare a Roma.

Le autorità e le notabilità cittadine si sono recate a bordo a salutare S. E. il sottosegretario.

In Campidoglio. — Il Consiglio comunale di Roma tenne iersera l'annunziata seduta sotto la presidenza del sindaco comm. Nathan. Esaurite alcune interrogazioni alle quali rispose esaurientemente il sindaco, venne svolta la seguente mozione presentata dal consigliere Ferrari ed altri:

« Il Consiglio comunale di Roma, in vista del progressivo aumento del prezzo delle farine e conseguentemente del pane, in attesa dell'abolizione del dazio di entrata, fa voti perchè Governo e Parlamento ne sollecitino intanto una congrua riduzione ».

Dopo una serena discussione venne approvato il seguente ordine del giorno:

« Il Consiglio, mentre invoca provvedimenti diretti a diminuire il dazio sul grano ed a combattere il monopolio di grandi molini, confida che l'Amministrazione comunale prenderà accordi con le cooperative di consumo e ne agevolerà lo sviluppo per introdurre un effettivo ed automatico calmiere sul prezzo del grano ».

Venne inoltre approvato nella sua prima parte un altro ordine del giorno presentato dal consigliere Ferrari, e così redatto:

« Il Consiglio comunale di Roma preoccupato dell' attuale rincaro del prezzo del pane;

« riconosciuto che a tale rincaro influisce sensibilmente il dazio doganale sul grano;

« fa voti che il Governo e il Parlamento adottino per il grano estero la così detta scala mobile dei dazi in attesa dell'abolizione completa del dazio doganale di entrata ».

Si approvano, poscia, numerose proposte di ordine secondario.

Alle 24 la seduta venne tolta.

Per il monumento nazionale a Carducci. — Presieduta da S. E. il ministro Rava, si è radunata alla Minerva la Commissione pel monumento in Roma a Giosuè Carducci, composta dei senatori D'Ancona e Monteverde, del sindaco di Roma, dei professori Ettore Ferrari e Cesare Basile, del comm. Corrado Ricci, direttore generale delle Antichità e Belle arti, di Benedetto Croce e del segretario dott. Valentino Leonardi.

Erano assenti il senatore D'Ancona ed il prof. Basile, che avevano scusata l'assenza.

Il ministro Rava porse il suo saluto agli intervenuti, ricordando lo slancio di entusiasmo col quale, subito dopo la morte di Giosuè Carducci, il Governo propose e il Parlamento votò la legge che ne decretava il monumento nazionale in Roma. A quella legge la Commissione è chiamata a dare concreta esecuzione, al fine che i voti del Parlamento e del paese vengano adempiuti e il grande poeta dell'Italia rinnovata sia degnamente onorato in Roma.

La Commissione diede principio ai suoi lavori, discutendo criteri e modalità generali.

La prossima adunanza avrà luogo entro il corrente mese.

Per la storia del risorgimento italiano. — Come è noto, il Consiglio comunale di Torino, su proposta del sindaco senatore Frola, con sua deliberazione del 4 maggio 1908, aveva indetto, nell'occasione della festa della nazione del 1911, un concorso con un premio di lire diecimila per una pubblicazione che narri la parte avuta dal Piemonte e specialmente da Torino nel risorgimento italiano, incaricando la Giunta di determinare le modalità del Concorso.

Queste sono così stabilite:

1. Il premio di L. 10,000 sarà dato all'opera ancora inedita che verrà pubblicata negli anni 1909, 1910 e 1911 prima della chiusura del concorso, e che sarà giudicata intrinsecamente meritevole e degna e comparativamente migliore delle altre.

2. Le opere da prendersi in considerazione, e per conseguenza l'opera da premiarsi, dovranno mettere in rilievo l'azione esercitata dal Piemonte, con particolare riguardo alla città di Torino nel risorgimento nazionale.

La narrazione, scritta in lingua italiana, confortata dai documenti opportuni, dovrà essere non un puro lavoro d'erudizione e nemmeno un'esposizione elementare degli avvenimenti, ma dovrà costituire un'opera organica, scritta in forma chiara, corretta ed attraente per ogni lettore anche solo fornito di media coltura.

Ad accrescere l'interesse sarebbe opportuno, se non strettamente necessario agli effetti del concorso, arricchire il racconto di convenienti illustrazioni.

3. Le opere rispondenti alle condizioni prescritte dovranno essere mandate da chiunque vi abbia interesse al municipio di Torino (Ufficio gabinetto), in dieci copie, non più tardi delle ore 17 del 30 giugno 1911.

4. Il giudizio sulle opere presentate al concorso sarà pronunciato inappellabilmente da una Commissione di nove membri, avente la sua sede presso gli uffici municipali di Torino, e non potrà dar luogo a diritti o reclami di sorta, nè in via amministrativa, nè in via giudiziaria.

La Commissione sarà formata di due membri della R. deputazione di storia patria per le antiche provincie e la Lombardia, di due membri della Società storica subalpina, di due membri del Comitato piemontese della Società nazionale per il risorgimento italiano, da nominarsi dai rispettivi uffici di presidenza, e di due membri eletti dalla Giunta comunale di Torino. La Commissione sarà presieduta dal sindaco.

La Commissione presenterà il suo giudizio con apposita relazione motivata entro il mese di novembre 1911.

5. Il premio non potrà essere diviso.

Quando la Commissione a maggioranza assoluta dei suoi componenti abbia designato l'opera premianda sarà, entro un mese dalla comunicazione del giudizio, versato all'autore dell'opera il premio stabilito.

Quando la Commissione giudicatrice non ritenesse alcuna delle opere prese in esame meritevole di premio, non si rinnoverà il concorso.

I funerali dell'on. Prinetti a Merate. — Complemento alle solenni onoranze funebri tributate in Roma, sono riuscite degnamente quelle rese alla compianta salma in Merate.

Appena giunse il treno portante il feretro, si formò nel piazzale della stazione, parato a lutto, il corteo funebre, che era preceduto dalla banda municipale. Il carro mortuario, fiancheggiato da carabinieri, era seguito dalle autorità, da un altro carro con moltissime corone e da grande folla.

A Cernusco, lungo la via che conduce a Merate, tutte le case avevano esposto bandiere abbrunate. Molta folla assisteva al passaggio del corteo, che si diresse subito a Merate.

All'entrata del paese gli alunni delle scuole, schierati, salutarono la salma. Altra folla si trovava lungo la via principale di Merate, tutta parata a lutto.

Alle 15.15 il corteo entrò nel castello Prinetti; nella grande corte erano disposte tutte le splendide corone mandate da tutti i Comuni, dai parenti e dalle famiglie amiche.

Alle ore 16 il corteo si ricompose nell'ordine di prima e si avviò al cimitero che dista circa 15 minuti dal paese.

Il corteo era lunghissimo e imponente. Una gran folla in doppia ala assisteva allo sfilamento; varie bande musicali alternavano marcie funebri.

Al corteo parteciparono tutte le scuole, le confraternite, le rappresentanze di tutti i Comuni del Collegio e numerose notabilità di Milano, Como e Lecco.

Alle 17 il corteo giunse al cimitero, dove si sciolse.

Non vi furono discorsi per desiderio espresso dalla famiglia.

Per il Testaccio. — Sulla tanto dibattuta questione del congiungimento di Roma al mare l'ing. Paolo Orlando, ha tenuto l'altra sera in Trastevere una conferenza popolare alla quale accorse numeroso pubblico.

L'oratore affermò la necessità che Roma e più specialmente il quartiere del Testaccio torni ad avere l'antico « Emporium », il quale alimentava, favorendo il piccolo commercio, la vita economica della nostra città, rilevando con cifre il grandissimo utile che dal collegamento di Roma col mare deriverebbe ai commerci e alle industrie.

Vivissimi applausi accolsero lo svolgimento della interessante conferenza. Dopo la conferenza fu alla unanimità votato un ordine del giorno esprimente i desiderî e i voti svolti dal conferenziere.

Esposizione di belle arti. — Per aderire alle molte richieste del pubblico, la direzione dell'Esposizione di belle arti ha disposto che anche per domenica 14 corrente l'ingresso alla mostra sia ridotto a 50 centesimi.

Al Corea. — Domani sera, alle ore 21, all'anfiteatro Corea vi sarà il penultimo concerto orchestrale della stagione. Esso sarà diretto dal sig. Teofilo De Angelis ed eseguirà l'*ouverture* dell'opera *Cleopatra* di Mancinelli; la *sonata n. 4* (romantica) di Bruckner; la *Danza delle ondine* dell'opera *Loreley* di Catalani, l'*intermezzo* dell'opera *Ratcliff* di Mascagni e la cavalcata delle *Walkirie* di Wagner.

Lunedì sera alle ore 21, vi sarà il concerto di chiusura nel quale il celebre baritono Mattia Battistini canterà, con accompagnamento d'orchestra, alcuni pezzi del suo repertorio.

Movimento commerciale. — Il giorno 11 corr. furono caricati a Genova 1100 carri, di cui 478 di carbone pel commercio e 88 per l'amministrazione ferroviaria; a Venezia 338, di cui 111 di carbone pel commercio e 73 per l'amministrazione ferroviaria; a Savona 320, di cui 155 di carbone pel commercio e 39 per l'amministrazione ferroviaria; a Livorno 206 di cui 69 pel commercio e 85 per l'amministrazione ferroviaria; e a Spezia 98 carri, di cui 67 di carbone pel commercio e 31 per l'amministrazione ferroviaria.

Marina militare. — Le RR. navi *Garibaldi, Ferruccio* e *Coatit* sono giunte a Legrana l'11 corrente. La *Puglia* è partita da Panama per Corinto. La *Palinuro* è giunta ad Oran.

Marina mercantile. — Il *Venezuela*, della Veloce, è partito da Buenos Aires per Genova. Da San Vincenzo ha transitato il *Virginia*, del Lloyd italiano, diretto a Genova. Da Gibilterra ha transitato per Genova il *Tommaso di Savoia*, del Lloyd Sabaudo. Il *Mendoza*, del Llyod italiano, è partito da Genova per Buenos Aires. È giunto a New York l'*Ancona*, della Società Italia.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

WIESBADEN, 12. — Il Re del Belgio si è recato stamane alle ore 6 1/2, in vettura a Magonza ove ha preso il treno di Parigi.

TOLONE, 12. — Oggi, alla presenza delle truppe della guarnigione e di un'immensa folla, ha avuto luogo sulla piazza di Saint Roche la degradazione del guardiamarina Ulmo.

La cerimonia ha prodotto una grande impressione.

VIENNA, 12. — Il grande corteo storico è giunto, alle 10, nella piazza della Hofburg donde l'Imperatore circondato dai membri della Famiglia imperiale assistette alla sfilata.

In altre tribune intorno a quella imperiale si trovavano il Corpo diplomatico, i ministri, gli altri funzionari della Corte e dello Stato, il clero e molti ufficiali superiori.

Il presidente del Comitato ha pronunciato parole di devozione, alle quali ha risposto l'Imperatore ringraziando per l'omaggio e per l'idea patriottica alla quale si è ispirato l'ordinamento del corteo.

Il borgomastro Lueger ha consegnato poi all'Imperatore la placca d'oro coniata in occasione di questa cerimonia.

Poscia l'Imperatore ha assistito allo sfilamento del corteo, che è durato 3 ore, restando sempre in piedi e ringraziando per le acclamazioni fattegli dai membri del corteo. Tutto il corteo è stato applauditissimo.

REVAL, 12. — Lo yacht *Victoria and Albert*, partito ieri alle 3 del mattino colla famiglia Reale inglese, segnala che continua felicemente la sua rotta.

REVAL, 12. — Stamane all'alba lo yacht *Stella Polare* colla Czarina madre e la granduchessa Olga ha levato l'àncora ed è partito da Reval.

Alle 10.25 è partito lo yacht *Standart* collo Czar, la Czarina, il granduca ereditario e le granduchesse.

Gli yachts imperiali sono stati salutati dalle salve delle artiglierie dei forti e delle navi ancorate in rada e sono partiti scortati da squadriglie di torpediniere.

PARIGI, 12. — *Senato.* — Si discute il riscatto della rete ferroviaria dell'Ovest.

Il ministro Caillaux parla lungamente per dimostrare che lo Stato può esercitare le ferrovie così bene come le Compagnie private. L'oratore espone le conseguenze finanziarie del progetto che si impongono allo Stato.

Il ministro delle finanze Caillaux, continuando il suo discorso sul riscatto della rete ferroviaria dell'Ovest, ripete la maggior parte degli argomenti già precedentemente addetti dal ministro dei lavori pubblici Barthou in favore del riscatto.

Il seguito della discussione viene quindi rinviato.

La seduta è tolta.

VIENNA, 12. — L'ultimo gruppo del corteo, al quale prendevano parte i rappresentanti delle varie nazionalità austriache nei loro svariati costumi, si è fermato dinanzi al parco imperiale ed ha eseguito danze secondo i costumi nazionali ed ha cantato canzoni delle varie regioni.

I partecipanti al corteo hanno infine cantato l'inno austriaco. Il borgomastro di Vienna, dott. Lueger, ha pronunciato indi una allocuzione, che è stata accolta dalla folla con grida di: *Viva l'Imperatore.*

Allora le campane delle chiese hanno cominciato a suonare. Il corteo, passando fra le due ali della folla entusiasta, è ritor-

nato al punto di partenza, ove si è disciolto alle tre del pomeriggio.

Il tempo era magnifico. Coloro che hanno partecipato al corteo od assistito al suo passaggio non hanno troppo sofferto per il sole, il quale non bruciava eccessivamente. Finora dalla stazione centrale sanitaria non sono stati registrati che quattrocento casi di malessere quasi tutti leggeri.

Nessuno incidente ha turbato lo spettacolo: il pubblico ha tenuto un'attitudine esemplare.

COSTANTINOPOLI, 12. — L'Ambasciatore turco ad Atene telegrafa che delle 200 persone fuggite da Samo in Grecia la metà è già tornata a Samo e l'altra metà si accinge a tornarvi.

La Porta smentisce le notizie emananti da Atene che le truppe turche di Samo avrebbero ucciso donne e fanciulli.

Secondo la Porta, i ministri ad Atene delle potenze protettrici di Samo hanno dato una risposta negativa ai passi fatti da Sofoulis.

Il Principe di Samo è stato insignito del Gran Cordone del Medjidié in brillanti.

PARIGI, 12. — *Camera dei deputati.* — Si approva, con 485 voti contro 74, il progetto di legge che tende ad assicurare la libertà e la sincerità di voto.

La seduta è indi tolta.

COSTANTINOPOLI, 13. — (Ufficiale). — Le notizie provenienti da Atene sulla situazione a Samo e sui pretesi misfatti compiuti dalle truppe ottomane sono completamente prive di fondamento. Tali notizie tendenziose sono state propagate ad arte dai capi Sofoulis od Hagidaki, rifugiatisi ad Atene.

Lo scopo prefissosi dal Governo imperiale, che tende unicamente a garantire il benessere degli abitanti e l'applicazione dei firmani loro concessi, essendo conosciuto ed apprezzato in ogni parte dell'isola, sono stati inviati alla Porta da tutte le località indirizzi di ringraziamento.

LONDRA, 13. — Telegrafano da Tangeri al *Daily Telegraph*, in data di ieri:

Si conferma che l'esercito di Mulai Hafid, che è formato di 12 mila uomini, ha inflitto forti perdite a parecchie tribù che si trovano tra Mequinez e Fez.

MADRID, 13. — Il gruppo parlamentare della solidarietà catalana ha deciso di astenersi dal partecipare alle sedute della Camera finché gli elettori della Catalogna non ordinino loro il contrario.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

del R. Osservatorio del Collegio Romano

del 12 giugno 1908.

Il barometro è ridotto allo zero........	0°
L'altezza della stazione è di metri	50 6
Barometro a mezzodì..................	761 16.
Umidità relativa a mezzodì..........	29
Vento a mezzodì.....................	NE
Stato del cielo a mezzodì.............	sereno.
Termometro centigrado................	massimo 27.8.
	minimo 15 0.
Pioggia in 24 ore......................	—

12 giugno 1908.

In Europa: pressione massima di 769 sull'Austria, minima di 745 sull'Irlanda.

In Italia nelle 24 ore: barometro poco variato; temperatura generalmente aumentata; qualche pioggia e temporale al nord.

Barometro: minimo a 764 sulla penisola Salentina, 767 in Val Padana.

Probabilità: venti deboli prevalentemente settentrionali al nord, deboli o moderati vari altrove; ancora tempo generalmente buono.

BOLLETTINO METEORICO

dell'Ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, 12 giugno 1908

STAZIONI	STATO del cielo ore 7	STATO del mare ore 7	TEMPERATURA precedente	
			Massima	Minima
			nelle 24 ore	
Porto Maurizio	sereno	calmo	23 8	16 8
Genova	sereno	calmo	24 3	18 0
Spezia	sereno	calmo	26 5	16 0
Cuneo	1/2 coperto	—	24 4	15 5
Torino	coperto	—	21 3	16 8
Alessandria	1/4 coperto	—	26 3	15 0
Novara	1/2 coperto	—	27 4	15 8
Domodossola	coperto	—	26 8	15 0
Pavia	3/4 coperto	—	27 6	15 2
Milano	1/2 coperto	—	30 0	16 6
Como	coperto	—	25 8	17 5
Sondrio	3/4 coperto	—	26 7	13 0
Bergamo	coperto	—	24 1	16 6
Brescia	3/4 coperto	—	26 1	16 8
Cremona	sereno	—	28 4	16 4
Mantova	1/4 coperto	—	24 8	14 0
Verona	coperto	—	25 3	17 7
Belluno	coperto	—	21 4	14 3
Udine	coperto	—	23 5	15 7
Treviso	1/2 coperto	—	25 9	15 0
Venezia	1/4 coperto	calmo	24 2	17 0
Padova	sereno	—	23 6	15 4
Rovigo	sereno	—	20 4	12 3
Piacenza	sereno	—	25 0	15 4
Parma	sereno	—	26 5	11 5
Reggio Emilia	sereno	—	25 8	15 0
Modena	1/4 coperto	—	26 4	14 4
Ferrara	sereno	—	24 6	16 0
Bologna	sereno	—	24 4	16 0
Ravenna	sereno	—	22 0	13 0
Forlì	sereno	—	23 8	13 0
Pesaro	3/4 coperto	mosso	23 6	12 5
Ancona	3/4 coperto	legg. mosso	26 0	14 0
Urbino	sereno	—	20 9	14 6
Macerata	3/4 coperto	—	22 5	14 2
Ascoli Piceno	sereno	—	24 5	14 0
Perugia	sereno	—	23 5	14 6
Camerino	sereno	—	22 1	12 0
Lucca	sereno	—	26 0	14 9
Pisa	sereno	—	26 3	12 2
Livorno	sereno	calmo	25 8	15 8
Firenze	sereno	—	28 0	14 8
Arezzo	sereno	—	26 2	12 3
Siena	sereno	—	24 5	16 7
Grosseto	sereno	—	23 0	11 6
Roma	sereno	—	26 3	15 0
Teramo	sereno	—	20 0	13 2
Chieti	sereno	—	22 4	14 0
Aquila	sereno	—	21 0	12 2
Agnone	sereno	—	20 8	10 3
Foggia	sereno	—	25 3	13 3
Bari	1/4 coperto	mosso	23 0	16 2
Lecce	sereno	—	24 4	17 0
Caserta	sereno	—	29 3	17 5
Napoli	sereno	calmo	25 4	18 2
Benevento	sereno	—	26 1	13 2
Avellino	sereno	—	24 7	9 5
Caggiano	sereno	—	23 4	12 0
Potenza	sereno	—	19 8	10 7
Cosenza	sereno	—	29 5	16 5
Tiriolo	3/4 coperto	—	23 7	14 7
Reggio Calabria	sereno	calmo	23 0	18 0
Trapani	1/4 coperto	legg. mosso	24 0	19 2
Palermo	1/4 coperto	calmo	24 6	14 0
Porto Empedocle	sereno	calmo	24 0	18 5
Caltanissetta	sereno	—	23 0	17 0
Messina	sereno	calmo	26 0	17 5
Catania	sereno	calmo	25 5	17 7
Siracusa	1/4 coper	calmo	27 5	19 7
Cagliari	sereno	calmo	27 2	12 6
Sassari	sereno	—	22 4	15 0

Direttore G. B. BALLESIO. Tipografia delle Mantellate. RAFFAELE TUMINO, *gerente responsabile.*